

**PRESIDENTE - COMMISSARIO DELEGATO
EMERGENZA SISMA REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. n. 74/2012, CONVERTITO NELLA LEGGE n. 122/2012

**PIANI ANNUALI 2013 - 2014
OPERE PUBBLICHE - BENI CULTURALI -
EDILIZIA SCOLASTICA UNIVERSITA'**

*articolo 4 del D.L. 74/2012, convertito nella legge 122/2012
articolo 11 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 16*

**ALLEGATO "E"
REGOLAMENTO
CON MODIFICHE ED INTEGRAZIONI MAGGIO 2016**

Struttura Tecnica del Commissario Delegato (S.T.C.D.)

Indice

Articolo 1	
<i>Disposizioni generali</i>	4
Articolo 2	
<i>Istruzioni e requisiti tecnici generali per l'esecuzione degli interventi ricompresi nel Programma delle Opere Pubbliche e degli interventi di recupero dei Beni Culturali</i>	8
Articolo 3	
<i>Progettazione e presentazione degli interventi di riparazione con rafforzamento locale</i>	14
Articolo 4	
<i>Progettazione di fattibilità tecnica ed economica interventi di ripristino con miglioramento sismico</i>	20
Articolo 5	
<i>Presentazione dei progetti esecutivi per interventi di ripristino con miglioramento sismico</i>	22
Articolo 6	
<i>Presentazione dei progetti esecutivi per interventi di demolizione e ricostruzione e/o nuova costruzione</i>	27
Articolo 7	
<i>Presentazione progetti esecutivi e richiesta di rimborso spese per interventi iniziati e/o ultimati</i>	33
Articolo 7 bis	
<i>Presentazione progetti e richiesta di rimborso spese per interventi di importo inferiore ai 50.000,00 euro</i>	35
Articolo 8	37
<i>Lavori ammissibili al finanziamento</i>	
Articolo 9	41
<i>Edifici a proprietà mista pubblica – privata</i>	
Articolo 10	45
<i>Co-finanziamenti</i>	
Articolo 11	47
<i>Prestazioni tecniche e riconoscimento contributo massimo ammissibile</i>	
Articolo 12	53
<i>Affidamento prestazioni tecniche</i>	
Articolo 13	55
<i>Varianti ai progetti ed ai quadri tecnici economici ed ulteriori disposizioni.....</i>	
Articolo 14	58
<i>Titoli abilitativi</i>	
Articolo 15	59
<i>Affidamento, esecuzione ed ultimazione degli interventi</i>	

Articolo 16	
<i>Clausole contrattuali di obbligatorio inserimento</i>	62
Articolo 17	
<i>Visibilità di cantiere</i>	63
Articolo 18	
<i>Modalità per l'erogazione dei finanziamenti e rendicontazione finale</i>	64
Articolo 19	
<i>Procedura di controllo degli interventi</i>	67
Articolo 20	
<i>Interventi in anticipazione</i>	69
Articolo 21	
<i>Interventi dei soggetti privati</i>	70

Articolo 1

Disposizioni generali

1. Le seguenti disposizioni tecniche e procedurali, per l'attuazione del Programma delle Opere Pubbliche e degli interventi di recupero dei Beni Culturali di proprietà pubblica, nonché "dei beni di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" e di quelli di proprietà privata ad uso pubblico previsto dall'art. 11 della legge regionale n. 16/2012 e dall'art. 4 del decreto legge n. 74 del 06/06/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 01/08/2012, a seguito delle modifiche ed integrazioni introdotte dal comma 15 bis dell'art. 10 del decreto legge n. 83 del 22/06/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 07/08/2012, si applicano agli immobili ed ai beni danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, che hanno interessato le Province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, e regolano gli interventi ammessi al finanziamento, di cui agli allegati all'ordinanza che approva i Piani Annuali 2013-2014 di cui trattasi per i quali sia stato accertato il nesso di causalità tra danni ed eventi sismici.
- 1.bis Le disposizioni di cui al punto precedente si applicano anche agli immobili posti all'interno dei territori dei Comuni limitrofi a quelli individuati nel decreto legge n. 74/2012 secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 357 della legge di stabilità 147/2013, che ha esteso l'ammissibilità a finanziamento anche a quei territori.
2. Gli enti attuatori provvedono nel rispetto della normativa statale e regionale vigente in materia di lavori pubblici, delle disposizioni previste da altre normative di settore nonché delle presenti disposizioni procedurali.
3. Sono enti attuatori degli interventi riguardanti i beni ecclesiastici (chiese, canoniche-oratori, beni culturali, etc.), le Diocesi, anche se non direttamente proprietarie degli immobili e dei beni danneggiati descritti negli allegati B, B1, C, C1, e D all'ordinanza/delibera della G.R. che approva il Programma di cui trattasi, e laddove delegati anche gli enti religiosi e altri enti pubblici.
4. Gli enti attuatori hanno la piena responsabilità dell'attuazione degli interventi finanziati ed espletano gli adempimenti di competenza in ordine a tutte le fasi di realizzazione degli stessi, nel rispetto della normativa specifica di riferimento.
In particolare gli enti attuatori provvedono:
 - a) alla nomina del responsabile unico del procedimento (R.U.P.);
 - b) all'affidamento della progettazione architettonica e strutturale, all'approvazione del progetto, all'acquisizione del visto di congruità tecnico-economica, nonché dei pareri, autorizzazioni e assensi, comunque denominati, da rilasciarsi a cura delle Amministrazioni competenti;
 - c) all'affidamento dei lavori per l'esecuzione degli interventi;
 - d) all'affidamento degli incarichi di direzione lavori e connessa contabilità;
 - e) all'affidamento della redazione del piano di sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione degli interventi;
 - f) all'affidamento dell'incarico di collaudo, in particolare alla presentazione del collaudo statico e del collaudo tecnico-amministrativo. Per importi inferiori ad un milione di euro il collaudo tecnico-amministrativo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione redatto a cura del direttore dei lavori;
 - g) a trasmettere le dovute informazioni richieste dal Commissario delegato in ordine all'avanzamento degli interventi secondo le modalità che saranno stabilite;

- h) al pagamento, alle liquidazioni e alle rendicontazioni delle spese relative all'intervento fino all'approvazione degli atti finali.
5. Gli enti attuatori, costituiti esclusivamente dai Comuni e dalle Province, nell'esecuzione degli interventi possono avvalersi di quanto disposto dall'ordinanza n. 28 del 13/03/2013, integrata con l'ordinanza n. 49 del 18/04/2013.
 6. Qualora le opere vengano progettate da un Servizio Tecnico di Bacino della Regione Emilia-Romagna, competente al rilascio delle autorizzazioni sismiche ai sensi della legge regionale n. 19/2008 art. 9, le autorizzazioni sismiche, di cui ai successivi articoli, si intendono esperite nell'ambito delle competenze dello stesso Servizio. Nel caso di interventi sottoposti alla tutela del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i., la partecipazione alla Commissione congiunta prevista dall'ordinanza n. 53/2013 sarà assicurata da un rappresentante del Servizio Tecnico di Bacino.
 7. Qualora le opere vengano eseguite da un Consorzio di Bonifica o dall'AIPO (Agenzia Interregionale per il fiume Po), nel caso di edifici e/o manufatti edilizi soggetti alla tutela del D.Lgs. n. 42/2004, l'autorizzazione sismica preventiva e l'attestazione di congruità della spesa sono in capo al Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli regionale; nel caso in cui siano privi di interesse culturale l'autorizzazione sismica preventiva sarà rilasciata dal soggetto competente territorialmente, mentre resta in capo al Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli regionale l'attestazione di congruità della spesa, così come descritto negli articoli successivi.
 8. Qualora gli interventi, sempre eseguiti da un Consorzio di Bonifica o dall'AIPO (Agenzia Interregionale per il fiume Po), riguardino opere di difesa del suolo, di bonifica e di irrigazione non riconducibili a quelle di cui al precedente comma 7, l'autorizzazione sismica preventiva, se dovuta, è esercitata dal Servizio Tecnico di Bacino territorialmente competente e l'attestazione di congruità della spesa è in capo al Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica regionale.
 9. Per gli interventi di cui al comma precedente, l'istruttoria tecnica viene esercitata dal Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica Regionale, anche per i progetti di fattibilità tecnica ed economica e definitivi per i quali non venga ancora esercitata la competenza del Servizio Tecnico di Bacino per il rilascio dell'autorizzazione sismica. Per i progetti di fattibilità tecnica ed economica il suddetto servizio potrà rilasciare un parere preliminare con una valutazione della congruità economica di massima propedeutica alle successive fasi di progettazione.
 - 9.^{bis} Per gli interventi riguardanti il ripristino o la realizzazione di ponti stradali, l'istruttoria tecnica e la congruità della spesa vengono esercitate dal Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli regionale, qualora il ripristino o la realizzazione del ponte richiedano la sistemazione di un tratto di corso d'acqua o del canale in attraversamento, immediatamente a monte o a valle dello stesso, l'attestazione della spesa, per dette opere, è in capo al Servizio Tecnico di Bacino per i corsi d'acqua di diretta competenza territoriale e al Servizio Difesa del Suolo, della Costa Regionale e Bonifica regionale per i canali di bonifica.
 - 9.^{ter} Per gli interventi riguardanti opere di difesa del suolo presentati direttamente dai Servizi Tecnici di Bacino regionali territorialmente competenti, la valutazione di congruità della spesa è in capo al Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica regionale. Per i progetti di fattibilità tecnica ed economica il suddetto Servizio potrà rilasciare un parere preliminare con una valutazione della congruità economica di massima propedeutica alle successive fasi di progettazione.
 10. Soppresso.

11. Soppresso.
12. Per gli interventi i cui progetti esecutivi abbiano già conseguito la congruità della spesa e sia già stato perfezionato il decreto di assegnazione delle risorse, per l'erogazione dei contributi per stati di avanzamento, il R.U.P. dovrà utilizzare la piattaforma informatica "FENICE", disponibile sul sito istituzionale, secondo l'articolazione disciplinata dall'art. 18 del presente Regolamento.
13. La Struttura Tecnica del Commissario in occasioni particolari può procedere alla revisione del Programma e dei Piani attuativi su specifica richiesta dei soggetti attuatori, per adeguare lo stesso alle eventuali esigenze che nel frattempo si sono modificate.
14. I soggetti attuatori possono presentare richieste di rimodulazione degli interventi inseriti nel Programma anche incrementando gli importi già indicati, specificandone le motivazioni, o indicando la fonte dalla quale vengono attinte le risorse aggiuntive necessarie.
15. I soggetti attuatori possono presentare anche richieste di rimodulazione degli interventi inseriti nei Piani a condizione che:
 - l'importo complessivo delle risorse assegnate all'ente per tutti gli interventi rimanga invariato, con l'avvertenza che le eventuali economie derivanti dal Piano dell'Edilizia Scolastica non potranno in nessun caso essere richieste per finanziare interventi compresi negli altri Piani;
 - per gli interventi i cui progetti di fattibilità tecnica ed economica o esecutivi, siano già stati presentati e per i quali l'istruttoria non si sia ancora conclusa con il rilascio della congruità non potranno essere oggetto di variazione, tranne il caso in cui il quadro tecnico economico del progetto presentato non preveda una somma inferiore a quella prevista nel Piano, in quel caso il differenziale potrà essere destinato ad altro intervento;
 - per gli interventi i cui progetti esecutivi abbiano già ottenuto la congruità della spesa con decreto di assegnazione, il soggetto attuatore potrà chiedere la rimodulazione esclusivamente delle somme derivanti dalla differenza tra l'importo previsto a Piano e quello derivante dalla congruità della spesa;
 - per gli interventi previsti a Piano che abbiano avuto l'assegnazione delle risorse, siano stati già stati appaltati, le somme derivanti dal ribasso d'asta o da altre economie potranno essere oggetto di rimodulazione e destinate ad altri interventi solo quando l'intervento si sia concluso con verbale di ultimazione stato finale dei lavori sottoscritti dal direttore dei lavori e vistati dal R.U.P..
16. Le liquidazioni dei contributi relative agli interventi inseriti nel Programma delle OO.PP. e dei BB.CC. che sono cofinanziati in parte con fondi provenienti da donazioni liberali di cui all'ordinanza commissariale n. 37/2013 e s.m.i., ovvero cofinanziati in parte con fondi provenienti dall'ordinanza commissariale n. 20/2013 e s.m.i. (programmazione rete scolastica) vengono istruite e predisposte dalla S.T.C.D..
17. La quota parte di contributo degli interventi cofinanziati di cui al comma precedente a valere sui Piani Annuali viene richiesta dai singoli soggetti attuatori attraverso la piattaforma FENICE secondo le modalità indicate ai successivi articoli del presente Regolamento. La quota parte di contributo relativa ai fondi di cui al comma precedente vengono viceversa richieste dal soggetto attuatore mediante la modulistica messa a disposizione dalla S.T.C.D. e secondo le modalità stabilite dalle ordinanze che ne hanno determinato il contributo.

18. Le disposizioni del Codice degli Appalti, approvato con D.Lgs. n. 50/2016, così come disciplinato dall'art. 216, e chiarito dal comunicato ANAC del 3 maggio 2016, si applicano ai soli interventi per i quali i bandi e gli avvisi di gara siano stati pubblicati a partire dal 20 aprile 2016, ovvero le lettere di invito alle ditte partecipanti alla procedura negoziata siano state inviate a partire dalla medesima data.

Articolo 2

Istruzioni e requisiti tecnici generali per l'esecuzione degli interventi ricompresi nel Programma delle Opere Pubbliche e degli interventi di recupero dei Beni Culturali

1. Le istruzioni tecniche per lo svolgimento delle “*valutazioni di sicurezza*” e della progettazione degli interventi del Programma delle Opere Pubbliche e degli interventi di recupero dei Beni Culturali, danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 nelle Province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, che usufruiscono di contributi pubblici e per i quali sono previsti interventi di riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico o nuova costruzione, sono di seguito sinteticamente descritte.
2. Il principale quadro di riferimento è costituito dal D.P.R. n. 380 del 06/06/2001, Parte II, nonché dal D.M. 14/01/2008 “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni”, dalla circolare n. 617 del 02/02/2009, del C.S.LL.PP. ‘Istruzioni per l'applicazione delle “Nuove norme tecniche per le costruzioni” di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008’ e dalla “Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni” (D.P.C.M. 09/02/2011), dal D.L. 74/2012 convertito con modificazioni in legge 01/08/2012 n. 122, dal “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” di cui al D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i. e dal relativo “Regolamento di esecuzione e di attuazione”, D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, oltre che dalla normativa regionale vigente in materia.
3. L'azione sismica nel sito di riferimento dovrà in particolare tenere conto di eventuali effetti locali (stratigrafici e/o topografici), prendendo comunque in considerazione studi di risposta sismica locale, ove disponibili.
4. Le valutazioni di sicurezza e le conseguenti progettazioni, andranno impostate tenendo conto dell'unità strutturale e delle possibili interazioni con unità strutturali adiacenti.
5. Operazione preliminare ad ogni attività progettuale sarà l'esecuzione di un accurato rilievo finalizzato principalmente alla determinazione delle strutture resistenti (per carichi verticali ed orizzontali), della loro geometria, ed alla caratterizzazione, se necessario tramite sondaggi ed indagini diagnostiche, dei materiali costitutivi e dei reciproci collegamenti tra strutture. Eventuali indagini di laboratorio o specialistiche - ossia quelle che vanno oltre i semplici esami a vista o saggi manuali - dovranno essere adeguatamente giustificate e comunque eseguite solo dopo aver condotto valutazioni preliminari che ne definiscano chiaramente l'obiettivo e le modalità di esecuzione. Tali indagini dovranno essere inquadrare in un progetto diagnostico complessivo.
6. Le valutazioni di sicurezza dovranno essere restituite in termini di periodo di ritorno e della relativa accelerazione dell'azione sismica in grado di attivare un dato meccanismo di danneggiamento/collasso.
In particolare andranno:
 - a) evidenziate le vulnerabilità non valutabili numericamente o valutabili con scarsa affidabilità (normalmente legate a problematiche di faticatura di singoli elementi strutturali, collegamenti, etc.) dando su di esse un giudizio esperto;
 - b) eseguite le verifiche di sicurezza nei confronti dei carichi statici su strutture orizzontali e verticali, evidenziando eventuali incompatibilità con le prevedibili condizioni di esercizio;
 - c) valutati il periodo di ritorno e la relativa accelerazione dell'azione sismica in grado di attivare i singoli meccanismi di danneggiamento/collasso locale, evidenziando questi ultimi in ordine decrescente di vulnerabilità;

d) valutati il periodo di ritorno e la relativa accelerazione dell'azione sismica in grado di attivare meccanismi di danneggiamento/collasso globale.

Il livello di approfondimento delle verifiche sarà legato alla complessità ed all'importanza della struttura oltre che al tipo di intervento: andranno comunque eseguite verifiche preliminari di tipo approssimato che consentano un agevole controllo degli ordini di grandezza.

7. I progetti degli interventi dovranno essere sempre inquadrati in una visione unitaria per tutti gli interventi e finanziamenti, anche differiti nel tempo e riferiti allo stesso immobile, con la previsione di realizzazione di eventuali stralci funzionali, essendo questa condizione necessaria per valutarne la coerenza complessiva.
8. Nei casi di beni culturali sottoposti alla tutela del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., gli interventi dovranno tendere ad attenuare e, possibilmente, ad eliminare i fattori specifici di vulnerabilità evitando, in linea di massima, di apportare modifiche sostanziali che alterino il comportamento statico e dinamico degli edifici stessi. A tal fine dovrà essere individuata caso per caso la soluzione che maggiormente si conforma ai criteri di sicurezza, oltre che di tutela e di conservazione del bene oggetto dell'intervento. Sulla base dell'accertamento delle condizioni d'uso della costruzione, si potranno prendere eventualmente in considerazione opportune ipotesi di diversa regolamentazione (o ridimensionamento) dell'uso stesso.
9. Nei casi di edifici in muratura, gli interventi strutturali oggetto della procedura devono essere prioritariamente finalizzati:
 - a) a riparare i danni e i dissesti in atto;
 - b) ad assicurare una buona organizzazione della struttura, curando particolarmente l'efficienza dei collegamenti tra le pareti verticali dell'edificio e tra queste ultime e gli orizzontamenti;
 - c) ad eliminare gli indebolimenti locali;
 - d) a ridurre, a entità sicuramente accettabile, l'eventuale spinta generata dalle coperture e dalle strutture voltate;
 - e) a raggiungere una distribuzione di masse non strutturali ottimale, ai fini della risposta sismica della struttura, evitando, se non in casi dimostrati necessari, interventi diretti sulle fondazioni, di sostituzione dei solai e dei tetti o indeterminatamente tesi ad aumentare la resistenza a forze orizzontali dei maschi murari.

Saranno, di norma, da evitare gli spostamenti di aperture nelle pareti portanti, a meno che essi non siano finalizzati a riorganizzare la continuità del sistema resistente. Dovranno essere trattate, con tecniche adeguate, le aperture che indeboliscono palesemente la struttura.

Nell'ipotizzare gli interventi, saranno da limitarsi le soluzioni che implicano aumento dei carichi permanenti soprattutto in presenza di qualche insufficienza preesistente nelle murature e, nel caso di interventi su orizzontamenti a struttura in legno o a volte, sarà da privilegiare la conservazione della tipologia esistente adottando opportuni accorgimenti realizzativi per garantire la rispondenza del comportamento strutturale alle ipotesi di progetto (stabilità dell'insieme e delle parti, collegamento alle strutture verticali e, se richiesta, rigidità nel piano).

10. Nei casi di edifici in cemento armato o a struttura metallica, saranno da preferire, in linea di principio, gli interventi che portino:
 - a) alla riparazione di eventuali danni agli elementi strutturali e alle tamponature che possono essere considerate efficaci ai fini dell'assorbimento delle forze orizzontali;
 - b) all'eventuale miglioramento della stabilità di dette tamponature mediante idonea connessione alla struttura intelaiata;

- c) alla redistribuzione in pianta e in alzata delle tamponature efficaci al fine di ridurre sia gli effetti torsionali che le irregolarità in altezza o le zone critiche determinate dalla presenza di elementi tozzi.

Nelle strutture prefabbricate andrà curata prioritariamente l'efficacia dei collegamenti ai fini della stabilità e della resistenza alle azioni orizzontali.

11. Nei casi di edifici a struttura mista varranno le tipologie di intervento e le priorità elencate per la parte in muratura e per quella in cemento armato o a struttura metallica. Particolare attenzione dovrà essere posta ai collegamenti fra i due tipi di parti strutturali e alla compatibilità delle loro diverse deformazioni.
- 11.^{bis} Nel caso di edifici ed infrastrutture realizzate con elementi prefabbricati in calcestruzzo armato e/o in c.a. precompresso, sono ammessi interventi di riparazione dei danni con rafforzamento locale, ovvero interventi di miglioramento sismico, ovvero interventi di demolizione e ricostruzione qualora si dimostri la convenienza economica rispetto ad interventi di miglioramento sismico.
- 11.^{ter} Le tipologie di intervento di cui al punto precedente devono riferirsi ad impianti, infrastrutture o edifici classificati come strategici o rilevanti ai sensi della D.G.R. n. 1661/2009, Allegati A e B, e che siano già inseriti nel Programma delle OO.PP. e dei Beni Culturali approvato con Ordinanza del Commissario Delegato n. 73/2014.
- 11.^{quater} Per gli edifici a struttura prefabbricata sono ammessi quegli interventi che così come definito all'art. 3 comma 8 del D.L. n. 74/2012 eliminano le carenze strutturali presenti anche nel caso in cui a tale immobile siano già state assegnate risorse per interventi di messa in sicurezza nell'ambito delle opere provvisoriale ma che non abbiano eliminato in toto le carenze strutturali sopra indicate.
- 11.^{quinqes} La tipologia degli interventi ammissibili per le finalità di cui ai punti precedenti sono meglio dettagliate all'art. 8 del presente Regolamento.
- 11.^{sexies} Per gli interventi su edifici che hanno usufruito di finanziamenti con risorse di cui all'art. 5 del D.L. 74/2012, successivamente assegnate al Commissario delegato con i DD.DD.GG. del MIUR n. 601 e n. 602 del 24 dicembre 2013, già inseriti nel Piano dell'Edilizia Scolastica approvato dal Commissario delegato con l'ordinanza n. 73/2014, che abbiano avuto danni, riconosciuti da schede AeDES con esito di inagibilità di tipo B, C o E, o da ordinanze sindacali di parziale o totale inagibilità, sono ammessi ulteriori interventi di riparazione dei danni nelle porzioni di edificio sulle quali non si è intervenuti, e di miglioramento sismico dell'intero fabbricato, qualora sussistano le condizioni previste negli articoli del presente Regolamento.
- 11.^{septies} Per gli interventi di cui al comma precedente il progettista dovrà rappresentare in modo esauriente gli interventi già eseguiti ed il R.U.P. dovrà dichiarare che i nuovi interventi non sono sovrapponibili a quelli già eseguiti sullo stesso immobile, ovvero che riguardano parti di edificio danneggiati che non sono state oggetto d'intervento in precedenza.
- 11.^{octies} Per gli interventi di cui ai commi sexies e septies che riguardano il Piano di Edilizia Scolastica potranno essere autorizzati solo interventi nei limiti della disponibilità finanziaria già assegnata con i provvedimenti ad oggi approvati, anche se tali interventi non consentono di raggiungere il livello di sicurezza della costruzione pari al 60% della sicurezza richiesta per un edificio di nuova costruzione.
- 11.^{novies} Per gli interventi su municipi o sedi di province che hanno usufruito di finanziamenti con risorse di cui al D.L. n. 74/2012, già inseriti nel Piano delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali approvato dal Commissario delegato con l'ordinanza n.

73/2014, che abbiano avuto danni, riconosciuti da schede AeDES con esito di inagibilità di tipo B, C o E, o da ordinanze sindacali di parziale o totale inagibilità, sono ammessi ulteriori interventi di riparazione dei danni nelle porzioni di edificio sulle quali non si è intervenuti, e di miglioramento sismico dell'intero fabbricato, qualora sussistano le condizioni previste negli articoli del presente Regolamento.

- 11.^{decies} Per gli interventi di cui al comma precedente il progettista dovrà rappresentare in modo esauriente gli interventi già eseguiti ed il R.U.P. dovrà dichiarare che i nuovi interventi non sono sovrapponibili a quelli già eseguiti sullo stesso immobile, ovvero che riguardano parti di edificio danneggiati che non sono state oggetto d'intervento in precedenza.
- 11.^{undecies} Per gli interventi di cui ai commi novies e decies che riguardano il Piano delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali potranno essere autorizzati solo interventi nei limiti della disponibilità finanziaria già assegnata con i provvedimenti ad oggi approvati, anche se tali interventi non consentono di raggiungere il livello di sicurezza della costruzione pari al 60% della sicurezza richiesta per un edificio di nuova costruzione.
12. Per ogni intervento si dovrà comunque dimostrare, tramite considerazioni qualitative supportate da analisi numeriche, di avere effettivamente conseguito un miglioramento sismico. Tale miglioramento dovrà garantire, nel caso degli interventi di ripristino con miglioramento sismico, un livello di sicurezza della costruzione pari al 60% della sicurezza richiesta per un edificio nuovo, in termini di accelerazione, nel caso di edifici non soggetti alla tutela del D.Lgs. n. 42/2004. Per gli edifici soggetti alla tutela del D.Lgs. n. 42/2004 il livello di sicurezza della costruzione pari al 60% può non essere conseguito, gli interventi di miglioramento sismico dovranno risultare compatibili con i valori artistici, storici e di pregio degli edifici.
13. Gli elaborati di progetto ed il loro contenuto tecnico dovranno risultare coerenti con quanto disposto dalla D.G.R. n. 1373 del 26/09/2011.
14. I computi metrici estimativi dei progetti di cui agli articoli seguenti dovranno essere elaborati utilizzando l'Elenco Regionale dei prezzi delle opere pubbliche come previsto dall'art. 8 della Legge Regionale n. 11/2010 ai sensi dell'art. 133 del D.Lgs. n. 163/2006 il cui aggiornamento è stato approvato con deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna 8 giugno 2015, n. 683.
15. I soggetti attuatori sono tenuti ad applicare l'aggiornamento dell'elenco regionale dei prezzi di cui al punto precedente. A decorrere dal 01/07/2015 può essere transitoriamente utilizzato l'elenco regionale dei prezzi di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 1048/2012 e s.m.i. anche dopo l'entrata in vigore dell'aggiornamento, fino alla data del 31/12/2015, per i progetti da porre a base di gara la cui approvazione intervenga entro tale data.
16. Nei limiti delle disponibilità delle risorse messe a disposizione dal MIUR per gli interventi inseriti nel Programma dell'Edilizia Scolastica, ai sensi del comma 1-ter dell'art. 5 del decreto legge n. 74 convertito in legge 1 agosto 2012 n. 122 introdotto dal comma 438 dell'art. 1 della legge di stabilità 28 dicembre 2015 n. 208, sono ammissibili a contributo gli interventi di miglioramento sismico su edifici scolastici o utilizzati per attività educativa della prima infanzia e per l'università, che abbiano subito danni lievi.
17. Per i soli interventi, già inseriti nel Piano dell'Edilizia Scolastica e che abbiano ottenuto la congruità economica per importi inferiori a quelli indicati nello stesso Piano, il soggetto attuatore può chiedere ulteriori contributi rivolti al miglioramento sismico dello stesso edificio o di altri, nei limiti delle disponibilità economiche delle risorse messe a disposizione dal MIUR.

18. Nei casi di cui al punto precedente, i contributi destinati ad edifici scolastici per i quali erano previsti interventi di riparazione con rafforzamento locale (art. 3), possono essere riallocati per interventi di miglioramento sismico (artt. 4 e 5) e finiture strettamente connesse. Al raggiungimento del livello di sicurezza della costruzione pari al 60% della sicurezza richiesta per un edificio nuovo, in termini di accelerazione, le eventuali somme residue e disponibili possono essere impiegate per gli ulteriori lavori previsti all'art. 8, comma 2. Per gli edifici soggetti alla tutela del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. il livello di sicurezza della costruzione pari al 60% può non essere conseguito, gli interventi di miglioramento sismico dovranno risultare compatibili con i valori artistici, storici e di pregio degli edifici.
19. Non sono ulteriormente finanziabili interventi già conclusi e collaudati.
20. Sono ammissibili a finanziamento gli interventi di riparazione e ripristino strutturale degli edifici privati inclusi nelle aree cimiteriali ed individuati come "cappelle private", al fine di consentire il pieno utilizzo delle strutture cimiteriali.
21. Gli interventi di cui al comma precedente possono beneficiare di contributo qualora rientrino nelle aree cimiteriali danneggiate dal sisma per le quali il Commissario ha previsto il loro inserimento nel Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali ovvero abbia disposto comunque dei finanziamenti con altri provvedimenti di emergenza.
22. Gli interventi di riparazione e ripristino strutturale possono riguardare sia gli interventi alle cappelle private poste in adiacenza ai muri di cinta delle aree cimiteriali, che hanno un'interazione strutturale con la parte pubblica, sia gli interventi alle cappelle private poste in posizione isolata all'interno delle strutture cimiteriali che non consentono il pieno utilizzo dell'area.
23. Gli interventi alle cappelle private poste in adiacenza ai muri di cinta, dovranno essere inseriti dal Comune all'interno del progetto di riparazione e ripristino della struttura cimiteriale.
24. Per quanto riguarda i progetti degli interventi relativi alle cappelle private isolate poste all'interno dell'area cimiteriale, questi dovranno essere presentati al Comune dai soggetti privati, completi della valutazione economica. Il Comune entro 90 giorni dalla pubblicazione dell'Ordinanza di approvazione del presente Regolamento dovrà raccogliere i suddetti progetti valutandone l'ammissibilità dal punto di vista edilizio, e trasmettendoli alla S.T.C.D. corredati della relativa valutazione economica.
25. La S.T.C.D. provvederà a valutare l'ammissibilità degli interventi di riparazione e di ripristino strutturale determinando la congruità economica e conseguentemente il contributo da assegnare al Comune.
26. Gli interventi alle cappelle private saranno soggetti al rilascio dell'autorizzazione sismica preventiva e, nel caso di beni sottoposti alla tutela del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., al rilascio dell'autorizzazione da parte del MiBACT, secondo le modalità previste nel presente Regolamento.
27. Il contributo per gli interventi di cui ai punti precedenti sarà erogato esclusivamente per la riparazione ed il ripristino strutturale delle cappelle private, saranno quindi esclusi tutti gli interventi di restauro delle finiture se non connesse strettamente al danno, che rimarranno a carico del concessionario.
28. I progetti degli interventi alle cappelle private già realizzati ed in possesso dell'autorizzazione sismica e dell'autorizzazione ex art. 21 del D.Lgs. n. 42/2004 del MiBACT, potranno essere trasmessi ai Comuni, e da questi alla S.T.C.D. utilizzando la

procedura individuata all'art. 7 del presente Regolamento "Presentazione progetti esecutivi e richiesta di rimborso spese per interventi iniziati e/o ultimati".

Articolo 3

Progettazione e presentazione degli interventi di riparazione con rafforzamento locale

1. Per la realizzazione degli interventi di riparazione con rafforzamento locale degli edifici ricompresi nel Programma, che presentano danni lievi, oltre la riparazione del danno, si dovrà conseguire, tenendo conto del tipo e del livello del danno, un incremento della capacità dell'edificio di resistere al sisma mediante opere di rafforzamento locale progettate ai sensi del punto 8.4.3. delle "Norme tecniche per le costruzioni" approvate con il D.M. 14/01/2008.
2. Gli enti attuatori che realizzano gli interventi di riparazione con rafforzamento locale invieranno al Commissario delegato - Regione Emilia-Romagna (Struttura Tecnica del Commissario Delegato S.T.C.D. - Viale Aldo Moro n. 64 – Bologna) presentano il progetto esecutivo, in duplice copia, per gli interventi con importi fino a € 1.000.000,00, da intendersi comprensivo degli eventuali cofinanziamenti, sulla base del progetto esecutivo il Commissario, attraverso l'istruttoria del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli regionale, opera una valutazione di congruità della spesa ai fini dell'assegnazione definitiva delle risorse finanziarie.
3. Nel caso di importi superiori a € 1.000.000,00, da intendersi comprensivo degli eventuali cofinanziamenti, il soggetto attuatore può presentare il progetto di fattibilità tecnica ed economica, in semplice copia, al Commissario delegato - Regione Emilia-Romagna (Struttura Tecnica del Commissario Delegato S.T.C.D. - Viale Aldo Moro n. 64 – Bologna) che lo invierà, entro cinque giorni dal ricevimento, al Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli regionale che provvederà alle istruttorie di competenza.
4. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica dovrà ricomprendere l'intero intervento previsto nel Programma delle Opere Pubbliche e Beni Culturali approvato. In base al finanziamento assegnato dai Piani Annuali 2013-2014, l'intervento complessivo potrà essere articolato per stralci funzionali, che dovranno essere indicati dal progetto di fattibilità tecnica ed economica.
5. Nel caso di immobili sottoposti alla tutela del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., il progetto esecutivo architettonico e strutturale di interventi con importi fino a € 1.000.000,00, da intendersi comprensivo degli eventuali cofinanziamenti, dovrà essere inviato in quadruplica copia, al Commissario delegato - Regione Emilia-Romagna (Struttura Tecnica del Commissario Delegato S.T.C.D. - Viale Aldo Moro n. 64 – Bologna), che lo invierà, entro cinque giorni dal ricevimento, al Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli regionale e al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le province di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Ferrara (MiBACT), che provvederanno alle istruttorie di loro competenza. Nel caso di importi superiori a € 1.000.000,00, il soggetto attuatore presenterà il progetto in fase di fattibilità tecnica ed economica in triplice copia, al Commissario delegato - Regione Emilia-Romagna (Struttura Tecnica del Commissario Delegato S.T.C.D. - Viale Aldo Moro n. 64 – Bologna) che lo invierà, entro cinque giorni dal ricevimento, al Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli regionale e al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le province di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Ferrara (MiBACT), che provvederanno alle istruttorie di competenza. Per tutti gli interventi presentati a livello di progetto di fattibilità tecnica ed economica indipendentemente dall'entità dell'importo, o laddove richiesto dall'ente attuatore nel caso di esecutivo, il progetto sarà sottoposto al parere della Commissione congiunta, istituita dal Commissario delegato con ordinanza n. 53 del 30/04/2013, per

l'espressione del parere coordinato, entro 30 giorni dal pervenimento. La Commissione, nel caso di documentazione carente o di interventi strutturali non ritenuti congrui per la tutela dell'edificio, può richiedere l'integrazione al progetto che di norma deve avvenire entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta. Le integrazioni dovranno essere inviate dall'ente attuatore al Commissario delegato - Regione Emilia-Romagna (Struttura Tecnica del Commissario Delegato S.T.C.D. - Viale Aldo Moro n. 64 – Bologna).

6. In casi particolari o per interventi particolarmente complessi la Commissione congiunta può disporre, qualora richiesto in sede di rilascio del parere da parte della Commissione stessa, l'esame congiunto del progetto esecutivo degli interventi già esaminati in sede di fattibilità tecnica ed economica.

6.^{bis} I progetti sottoposti al parere della Commissione congiunta devono essere sottoscritti dal responsabile unico del procedimento, che con apposita dichiarazione ne attesti la completezza degli elaborati e la finanziabilità degli interventi proposti in relazione al presente Regolamento.

7. Il Commissario delegato a seguito di giustificata istanza presentata dall'ente attuatore potrà concedere una proroga per la presentazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e/o esecutivo.

8. Gli elaborati costituenti il progetto di fattibilità tecnica ed economica della riparazione con rafforzamento locale con importi superiori a € 1.000.000,00, da intendersi comprensivo degli eventuali cofinanziamenti, da inviare al Commissario delegato, risultano essere almeno i seguenti:

- elaborati grafici - piante, prospetti e sezioni - raffiguranti lo stato di fatto;
- relazione ed elaborati grafici di rilievo con descrizione e individuazione del danno a seguito del sisma del maggio 2012 (nesso di causalità);
- elaborati grafici con illustrazione dei principali interventi strutturali e sulle finiture, con indicazioni delle specifiche tecniche relative;
- indicazione sommaria dei costi con quadro tecnico-economico che riassume tutte le spese;
- documentazione fotografica, di insieme e di dettaglio, degli esterni e degli interni, con particolare attenzione alle parti oggetto di danneggiamenti e delle previsioni progettuali.

Nel caso di immobile soggetto alla tutela del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., oltre a quanto precedentemente specificato, occorre allegare:

- relazione storica con descrizione morfologica del bene, indicazioni tipologiche, tecniche e materiche dell'esistente.

9. Nel caso l'importo dei lavori sia superiore a € 1.000.000,00, da intendersi comprensivo degli eventuali cofinanziamenti, entro 60 giorni dal ricevimento del parere favorevole della Commissione congiunta, nel caso l'immobile sia sottoposto alla tutela del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., o della nota del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli regionale, se l'immobile non risulta sottoposto alla tutela culturale, l'ente attuatore dovrà presentare il progetto esecutivo.

10. I progetti esecutivi per interventi il cui importo sia superiore a € 1.000.000,00, da intendersi comprensivo degli eventuali cofinanziamenti, andranno inviati, in duplice copia, al Commissario delegato - Regione Emilia-Romagna (Struttura Tecnica del Commissario Delegato S.T.C.D. - Viale Aldo Moro n. 64 – Bologna), sulla base del progetto esecutivo il Commissario, attraverso l'istruttoria del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli regionale, opera una valutazione di congruità della spesa ai fini dell'assegnazione definitiva delle risorse finanziarie.

11. Nel caso di immobili sottoposti alla tutela del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., per interventi il cui importo sia superiore a € 1.000.000,00, da intendersi comprensivo degli eventuali cofinanziamenti, il progetto esecutivo architettonico e strutturale dovrà essere inviato, in quadruplica copia, al Commissario delegato - Regione Emilia-Romagna (Struttura Tecnica del Commissario Delegato S.T.C.D. - Viale Aldo Moro n. 64 – Bologna), che lo invierà, entro cinque giorni dal ricevimento, al Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli regionale e al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le province di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Ferrara (MiBACT), che provvederanno alle istruttorie di loro competenza.
12. I progetti esecutivi dovranno contenere tutte le necessarie indicazioni analitiche per le stime dei lavori, tenendo presente che sono ammesse a finanziamento le opere a carattere strutturale, come indicate al comma 1, nonché le finiture connesse, tenendo conto che:
- a) nel computo metrico estimativo dovrà farsi riferimento, nelle singole voci (occorrenze), ai relativi disegni esecutivi che dovranno ordinatamente e inequivocabilmente riportare la suddivisione delle lavorazioni in piani, stanze, elementi strutturali, ecc., corredati dei necessari riferimenti dimensionali, quali lunghezze, aree, ecc.;
 - b) il computo metrico estimativo dovrà essere redatto con riferimento al vigente "Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche come previsto dall'art. 8 della legge regionale 11/2010 ai sensi dell'art. 133 del D.Lgs. n. 163/2006" approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1048/2012, pubblicata sul BURE-R n. 137 del 31/07/2012 il cui aggiornamento è stato approvato con deliberazione di Giunta Regionale dell'Emilia Romagna 08 giugno 2015, n. 683;
 - c) per eventuali lavorazioni non previste nel suddetto elenco prezzi (e considerate ammissibili) si farà riferimento ad altri listini ufficiali, in mancanza si procederà con l'analisi dei prezzi, come disciplinata dall'art. 32, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo n. 163/2006, al lordo delle spese tecniche e dell'IVA se non recuperabile;
 - d) il quadro economico riepilogativo dovrà differenziare i costi in finanziabili e non finanziabili, secondo le presenti disposizioni, con relativa suddivisione, oltre che delle spese per lavori, delle spese tecniche e dell'IVA;
 - e) il quadro economico dovrà essere articolato in più parti differenziando le diverse forme di finanziamento e attribuendo a ciascuna la corrispondente quota di lavori, IVA e somme a disposizione, in modo tale che i quadri economici parziali possano avere forma autonoma.
13. Alla presentazione del progetto esecutivo dovrà essere inoltre allegata la seguente documentazione:
- a) dichiarazione del proprietario o del legale rappresentante dell'ente attuatore riferita alla legittima assunzione di tutte le procedure, gli obblighi, i vincoli previsti dalla legislazione nazionale e regionale, relativa al sisma, della Regione Emilia-Romagna, dalla legislazione generale in materia, nonché del rispetto dell'elenco prezzi in vigore della Regione Emilia-Romagna;
 - b) dichiarazione del proprietario o del legale rappresentante dell'ente attuatore relativa alla copertura finanziaria della spesa prevista, con esplicito riferimento ed elencazione degli ulteriori finanziamenti pubblici e privati ricevuti per lo stesso intervento o per altri interventi comunque riferiti allo stesso edificio, nonché l'eventuale rimborso dell'assicurazione e della recuperabilità dell'IVA;
 - c) dichiarazione del progettista da cui risulti:

- che l'intervento, nella misura finanziata dai Piani Attuativi Annuali 2013-2014, è rivolto alla riparazione con rafforzamento locale dell'immobile a seguito dei danni provocati dal sisma del maggio 2012, come indicato al comma 1 dell'articolo 1 del presente Regolamento;
 - la conformità delle previsioni progettuali alle direttive tecniche di cui al D.P.R. n. 380 del 06/06/ 2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", nonché alle "Norme tecniche per le costruzioni" approvate con il D.M. del 14/01/2008, alla "Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni" (D.P.C.M. 09/02/2011), nel caso l'edificio sia bene culturale, alla normativa regionale vigente in materia ed in particolare, alla D.G.R. n. 1373 del 26/09/2011.
14. Gli enti attuatori titolari o utilizzatori/gestori di beni ad uso pubblico (chiese, sinagoghe, canoniche-oratori, beni ecclesiastici, etc.) ricompresi nei Piani Annuali 2013-2014 ed assegnatari di finanziamento, dovranno inoltre allegare la dichiarazione del proprietario o del legale rappresentante dell'ente attuatore sulla destinazione d'uso pubblico dell'immobile.
15. Nel caso di immobili di proprietà di enti ecclesiastici e/o religiosi, dopo il rilascio del parere di congruità della spesa e prima dell'approvazione del decreto di assegnazione del finanziamento, dovrà essere stipulata la convenzione di cui all'ordinanza n. 69 del 14/10/2014, che stabilisce le modalità di fruizione pubblica del bene.
- 15.bis Per gli interventi di cui al punto precedente per i quali è già presente il decreto di assegnazione del finanziamento, non potrà essere dato seguito a successivi decreti di liquidazione fino a quando non sia avvenuta la stipula della convenzione di cui all'ordinanza n. 69 del 14/10/2014.
16. Entro 60 giorni dal ricevimento del progetto esecutivo il Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli regionale provvederà all'istruttoria con la valutazione sia degli aspetti del progetto strutturale che della congruità della spesa. Entro 60 giorni il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le province di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Ferrara (MiBACT) provvederà al rilascio dell'autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004. Nel caso di documentazione carente per completare l'istruttoria i termini sono sospesi e si provvederà alla richiesta di integrazione documentale che di norma deve avvenire entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta. Il soggetto attuatore dovrà provvedere all'inoltro della documentazione direttamente alla struttura richiedente ovvero, a seconda dei casi, al Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli – Regione Emilia-Romagna (Viale della Fiera n. 8 – Bologna) oppure al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le province di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Ferrara (MiBACT) (Strada Maggiore n. 80 – Bologna).
17. Nel caso di interventi su beni sottoposti alla tutela del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., qualora siano richieste modifiche sostanziali al progetto esecutivo, la struttura richiedente provvederà ad informare tutte le strutture interessate al procedimento affinché si provveda alla sospensione dell'istruttoria. Gli enti attuatori invieranno al Commissario delegato - Regione Emilia-Romagna (Struttura Tecnica del Commissario Delegato S.T.C.D. - Viale Aldo Moro n. 64 – Bologna) il progetto esecutivo, in quadruplica copia, completo delle modifiche richieste. Entro cinque giorni dal ricevimento, la Struttura Tecnica del Commissario Delegato lo invierà al Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli regionale e al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le province di Bologna,

Modena, Reggio Emilia e Ferrara (MiBACT), che provvederanno alle istruttorie di loro competenza.

18. Per tutti gli immobili privi di interesse culturale contestualmente all'attestazione di congruità, si provvede al rilascio dell'autorizzazione sismica preventiva da parte del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli regionale.
19. L'attestazione di congruità della spesa viene trasmessa dal Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli regionale all'ente attuatore e per conoscenza alla Struttura Tecnica del Commissario Delegato.
20. L'autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 verrà trasmessa dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le province di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Ferrara (MiBACT) all'ente attuatore e per conoscenza alla Struttura Tecnica del Commissario Delegato e al Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli regionale.
21. Nel caso di immobili sottoposti alla tutela del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. il rilascio dell'autorizzazione sismica e dell'attestazione di congruità della spesa è subordinato alla preventiva concessione dell'autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004.
22. La comunicazione dell'attestazione di congruità della spesa ed il rilascio dell'autorizzazione sismica preventiva e di quella rilasciata ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, nel caso di beni culturali, consentono all'ente attuatore di avviare le procedure di gara per l'affidamento dei lavori. L'inizio lavori potrà essere dato una volta ottenuta l'assegnazione del finanziamento con decreto del Commissario delegato.
23. L'assegnazione del finanziamento verrà effettuata con decreto del Commissario delegato.
24. Copia del progetto esecutivo, per il quale sarà rilasciata l'autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e l'autorizzazione sismica preventiva, dovrà essere consegnata dall'ente attuatore al Commissario delegato - Regione Emilia-Romagna (Struttura Tecnica del Commissario Delegato S.T.C.D. - Viale Aldo Moro n. 64 – Bologna), in formato PDF, unitamente al verbale di validazione del progetto esecutivo, prima dell'inizio dei lavori.
25. Soppresso.
26. Nel caso dei comuni che abbiano stabilito di esercitare autonomamente, in forma singola o associata, le funzioni in materia sismica, il Comune, per le sole opere non soggette alla tutela del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., provvederà all'inoltro del progetto esecutivo strutturale al Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli regionale per la valutazione preventiva della congruità economica.
27. I Servizi Tecnici di Bacino della Regione Emilia-Romagna, per tutti gli interventi di loro competenza, inoltrano il progetto esecutivo strutturale al Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli regionale per la valutazione preventiva della congruità economica.
28. Nei casi previsti dai punti 26 e 27 del presente articolo, entro 30 giorni dal ricevimento del progetto esecutivo il Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli regionale provvederà all'istruttoria per valutare la congruità della spesa. Nel caso di documentazione carente per completare l'istruttoria i termini sono sospesi e si provvederà alla richiesta di integrazione documentale che di norma deve avvenire entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta. Le integrazioni dovranno essere inviate dall'ente attuatore direttamente al Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli – Regione Emilia-Romagna (Viale della Fiera n. 8 – Bologna).

29. L'autorizzazione sismica preventiva, per gli interventi di cui ai punti 26 e 27 del presente articolo, sarà rilasciata, per i comuni che abbiano stabilito di esercitare autonomamente, in forma singola o associata le funzioni in materia sismica, dal soggetto competente e dai Servizi Tecnici di Bacino della Regione Emilia-Romagna solo dopo avere ricevuto l'attestazione di congruità della spesa da parte del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli regionale.
30. Tutte le strutture sanitarie, vista la particolare complessità funzionale, impiantistica e strutturale, al fine di uniformare le valutazioni, sono sottoposte al parere ed al rilascio dell'autorizzazione sismica preventiva da parte del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli regionale.
31. Soppresso.

Articolo 4

Progettazione di fattibilità tecnica ed economica interventi di ripristino con miglioramento sismico

1. Per la redazione del progetto dell'intervento di miglioramento sismico, come definito al punto 8.4.2 delle NTC 2008, si dovrà tenere conto dell'unità strutturale, secondo quanto disposto all'articolo 2 del presente Regolamento.
2. Gli enti attuatori che realizzano gli interventi di ripristino con miglioramento sismico invieranno al Commissario delegato - Regione Emilia-Romagna (Struttura Tecnica del Commissario Delegato S.T.C.D. - Viale Aldo Moro n. 64 – Bologna) il progetto di fattibilità tecnica ed economica, in semplice copia nel caso di immobile privo di interesse culturale o in triplice copia in caso di immobile soggetto alla tutela del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i..
3. Soppresso.
4. Soppresso.
5. Per lavori complessi che presentano varie problematiche: importi elevati, esecuzione interventi in particolari condizioni, edifici di rilevante interesse culturale, il Commissario delegato, a seguito della presentazione di motivata domanda da parte dell'ente attuatore, potrà concedere una proroga per la presentazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica.
6. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica dovrà ricomprendere l'intero intervento previsto nel Programma delle Opere Pubbliche e Beni Culturali approvato. In base al finanziamento assegnato dai Piani Annuali 2013-2014, l'intervento complessivo potrà essere articolato per stralci funzionali, che dovranno essere indicati dal progetto di fattibilità tecnica ed economica.
7. L'importo finanziato dai Piani Annuali 2013-2014, per ogni singolo intervento, non è incrementabile a seguito di importi maggiori derivanti dall'elaborazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica. Nel caso sia previsto un costo superiore a quello finanziato, il progetto di fattibilità tecnica ed economica dovrà individuare anche lo stralcio funzionale oppure l'ente attuatore dovrà indicare la fonte di finanziamento alternativa per coprire il costo superiore.
8. La Struttura Tecnica del Commissario Delegato (S.T.C.D.), entro 5 giorni dal ricevimento del progetto di fattibilità tecnica ed economica, lo trasmetterà al Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli regionale e, nel caso l'immobile sia soggetto alla tutela del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le province di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Ferrara (MiBACT), per l'istruttoria di competenza.
9. Sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica trasmesso, il Commissario, attraverso l'istruttoria del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli regionale, opera altresì una sommaria valutazione della spesa.
10. Nel caso di immobili sottoposti alla tutela del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., le istruttorie relative al progetto di fattibilità tecnica ed economica saranno sottoposte alla Commissione congiunta, istituita dal Commissario delegato con l'ordinanza n. 53 del 30/04/2013, per l'espressione del parere coordinato entro 30 giorni dal pervenimento. La Commissione, nel caso di documentazione carente o di interventi strutturali non ritenuti congrui per la tutela dell'edificio, può richiedere l'integrazione al progetto che di norma deve avvenire entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta. Le integrazioni

dovranno essere inviate dall'ente attuatore al Commissario delegato - Regione Emilia-Romagna (Struttura Tecnica del Commissario Delegato S.T.C.D. - Viale Aldo Moro n. 64 – Bologna).

11. Gli elaborati costituenti il progetto di fattibilità tecnica ed economica del restauro e ripristino con miglioramento sismico, da inviare al Commissario delegato, risultano essere almeno i seguenti:
 - elaborati grafici - piante, prospetti e sezioni - raffiguranti lo stato di fatto;
 - relazione ed elaborati grafici di rilievo con descrizione e individuazione del danno a seguito del sisma del maggio 2012 (nesso di causalità);
 - elaborati grafici con illustrazione dei principali interventi strutturali e sulle finiture, con indicazioni delle specifiche tecniche relative;
 - indicazione sommaria dei costi con quadro tecnico-economico che riassume tutte le spese;
 - documentazione fotografica, di insieme e di dettaglio, degli esterni e degli interni, con particolare attenzione alle parti oggetto di danneggiamenti e delle previsioni progettuali.

Nel caso di immobile soggetto alla tutela del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., oltre a quanto precedentemente specificato, occorre allegare:

 - relazione storica con descrizione morfologica del bene, indicazioni tipologiche, tecniche e materiche dell'esistente.
- 11.^{bis} I progetti sottoposti al parere della Commissione congiunta devono essere sottoscritti dal responsabile unico del procedimento, che con apposita dichiarazione ne attesti la completezza degli elaborati e la finanziabilità degli interventi proposti in relazione al presente Regolamento.
12. Acquisito il parere della Commissione congiunta, comprensivo della valutazione sommaria della spesa, la Struttura Tecnica del Commissario Delegato provvederà ad inoltrarlo agli enti attuatori entro 10 giorni dalla sua espressione.
13. Per gli immobili non soggetti alla tutela del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., l'istruttoria verrà redatta, entro 30 giorni dal pervenimento, esclusivamente dal Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli regionale per gli aspetti strutturali e per la valutazione sommaria della spesa. Nel caso di documentazione carente per completare l'istruttoria i termini saranno sospesi e si provvederà alla richiesta di integrazione documentale che di norma, deve avvenire entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta. Completata l'istruttoria, il Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli regionale provvederà a trasmettere il parere all'ente attuatore e per conoscenza alla Struttura Tecnica del Commissario Delegato.
14. Soppresso.
15. Nel caso l'ente attuatore decida di indire un concorso di progettazione, i tempi per l'avvio della procedura di gara dovranno rispettare quelli previsti per la presentazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica.
16. Soppresso.

Articolo 5

Presentazione dei progetti esecutivi per interventi di ripristino con miglioramento sismico

1. Entro 75 giorni dal ricevimento del parere favorevole della Commissione congiunta, nel caso l'immobile sia sottoposto alla tutela del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., o della nota del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli regionale, se l'immobile non risulta sottoposto alla tutela culturale, l'ente attuatore dovrà presentare il progetto esecutivo, nel caso in cui i lavori abbiano un importo pari o inferiore a € 500.000,00, da intendersi comprensivo di eventuali cofinanziamenti.
2. Nel caso l'importo dei lavori sia compreso tra € 500.000,00 ed € 1.000.000,00, da intendersi comprensivo di eventuali cofinanziamenti, il progetto esecutivo dovrà essere presentato entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 1.
3. Nel caso l'importo dei lavori sia superiore a € 1.000.000,00, da intendersi comprensivo di eventuali cofinanziamenti il progetto esecutivo dovrà essere presentato entro 120 giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 1.
- 3.bis Per lavori complessi che presentano varie problematiche: importi elevati, esecuzione interventi in particolari condizioni, edifici di rilevante interesse culturale, il Commissario delegato, a seguito della presentazione di motivata domanda da parte dell'ente attuatore, può concedere una proroga per la presentazione del progetto esecutivo.
4. Il progetto esecutivo degli interventi di ripristino con miglioramento sismico, in duplice copia, corredato di tutte le autorizzazioni necessarie alla sua immediata cantierabilità, dovrà essere presentato al Commissario delegato – Regione Emilia-Romagna (Struttura Tecnica del Commissario Delegato S.T.C.D. – Viale Aldo Moro n. 64 – Bologna).
5. Nel caso di immobili sottoposti alla tutela del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., il progetto esecutivo, dovrà essere inviato in quadrupla copia, al Commissario delegato – Regione Emilia-Romagna (Struttura Tecnica del Commissario Delegato S.T.C.D. – Viale Aldo Moro n. 64 – Bologna), che lo invierà, entro cinque giorni dal ricevimento, al Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli regionale e al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le province di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Ferrara (MiBACT), che provvederanno alle istruttorie di loro competenza.
- 5.bis I progetti sottoposti al parere della Commissione congiunta devono essere sottoscritti dal responsabile unico del procedimento, che con apposita dichiarazione ne attesti la completezza degli elaborati e la finanziabilità degli interventi proposti in relazione al presente Regolamento.
6. In casi particolari o per interventi particolarmente complessi la Commissione congiunta può disporre, qualora richiesto in sede di rilascio del parere da parte della Commissione stessa, l'esame congiunto del progetto definitivo/esecutivo prima del rilascio dei pareri di competenza, nel caso di progetto definitivo, o delle autorizzazioni di competenza nel caso di progetti esecutivi.
7. I progetti esecutivi devono contenere tutte le necessarie indicazioni analitiche per le stime dei lavori, tenendo presente che sono ammesse a finanziamento le opere a carattere strutturale, necessarie per conseguire l'obiettivo del ripristino con miglioramento sismico, nonché le finiture connesse, tenendo conto che:

- a) nel computo metrico estimativo dovrà farsi riferimento, nelle singole voci (occorrenze), ai relativi disegni esecutivi che dovranno ordinatamente e inequivocabilmente riportare la suddivisione delle lavorazioni in piani, stanze, elementi strutturali ecc., corredati dei necessari riferimenti dimensionali, quali lunghezze, aree, ecc.;
 - b) il computo metrico estimativo dovrà essere redatto secondo i criteri previsti e con riferimento al vigente "Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche come previsto dall'art. 8 della legge regionale n. 11/2010 ai sensi dell'art. 133 del D.Lgs. n. 163/2006" approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1048/2012, pubblicata sul BURE-R n. 137 del 31/07/2012 il cui aggiornamento è stato approvato con deliberazione di Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna 08 giugno 2015, n. 683;
 - c) per eventuali lavorazioni non previste nel suddetto elenco prezzi (e considerate ammissibili) si farà riferimento ad altri listini ufficiali, in mancanza si procederà con l'analisi dei prezzi, come disciplinata dall'art. 32, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo n. 163/2006, al lordo delle spese tecniche e dell'IVA se non recuperabile;
 - d) il quadro economico riepilogativo dovrà differenziare i costi in finanziabili e non finanziabili, secondo le presenti disposizioni, con relativa suddivisione, oltre che delle spese per lavori, delle spese tecniche e dell'IVA;
 - e) il quadro economico dovrà essere articolato in più parti differenziando le diverse forme di finanziamento e attribuendo a ciascuna la corrispondente quota di lavori, Iva e somme a disposizione, in modo tale che i quadri economici parziali possano avere forma autonoma.
8. Alla presentazione del progetto esecutivo dovrà essere inoltre allegata la seguente documentazione:
- a) dichiarazione del proprietario o del legale rappresentante dell'ente attuatore riferita alla legittima assunzione di tutte le procedure, gli obblighi, i vincoli previsti dalla legislazione nazionale e regionale, relativa al sisma, della Regione Emilia-Romagna, dalla legislazione generale in materia, nonché del rispetto dell'elenco prezzi in vigore della Regione Emilia-Romagna;
 - b) dichiarazione del proprietario o del legale rappresentante dell'ente attuatore relativa alla copertura finanziaria della spesa prevista, con esplicito riferimento con elencazione degli ulteriori finanziamenti pubblici e privati ricevuti per lo stesso intervento o per altri interventi comunque riferiti allo stesso edificio, nonché l'eventuale rimborso dell'assicurazione e sulla recuperabilità dell'IVA;
 - c) dichiarazione del progettista da cui risulti:
 - che l'intervento, nella misura finanziata dai Piani Attuativi Annuali 2013-2014, è rivolto al ripristino con miglioramento sismico dell'immobile a seguito dei danni provocati dal sisma del maggio 2012, come indicato al comma 1 dell'articolo 1 del presente Regolamento;
 - la conformità delle previsioni progettuali alle direttive tecniche di cui al D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", nonché alle "Norme tecniche per le costruzioni" approvate con il D.M. del 14/01/2008, alla "Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni" (D.P.C.M. 09/02/2011), nel caso l'edificio sia bene culturale, alla normativa regionale vigente in materia ed in particolare, alla D.G.R. n. 1373 del 26/09/2011.

9. Gli enti attuatori titolari o utilizzatori/gestori di beni ad uso pubblico (chiese, sinagoghe, canoniche-oratori, beni ecclesiastici, etc.), ricompresi nei Piani Annuali 2013-2014 ed assegnatari di finanziamento, dovranno inoltre allegare la dichiarazione del proprietario o del legale rappresentante dell'ente attuatore sulla destinazione d'uso pubblico dell'immobile.
- 9.^{bis} Nel caso di immobili di proprietà di enti ecclesiastici e/o religiosi, dopo il rilascio del parere di congruità della spesa e prima dell'approvazione del decreto di assegnazione del finanziamento, dovrà essere stipulata la convenzione di cui all'ordinanza n. 69 del 14/10/2014, che stabilisce le modalità di fruizione pubblica del bene.
- 9.^{ter} Per gli interventi di cui al punto precedente per i quali sia già presente il decreto di assegnazione del finanziamento, non potrà essere dato seguito a successivi decreti di liquidazione fino a quando non sia avvenuta la stipula della convenzione di cui all'ordinanza n. 69 del 14/10/2014.
10. Entro 60 giorni dal ricevimento del progetto esecutivo il Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli regionale provvederà all'istruttoria con la valutazione sia degli aspetti del progetto strutturale che della congruità della spesa. Entro 60 giorni il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le province di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Ferrara (MiBACT) provvederà al rilascio dell'autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004. Nel caso di documentazione carente per completare l'istruttoria i termini sono sospesi e si provvederà alla richiesta di integrazione documentale che di norma deve avvenire entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta. Il soggetto attuatore dovrà provvedere all'inoltro della documentazione direttamente alla struttura richiedente ovvero, a seconda dei casi, al Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli – Regione Emilia-Romagna (Viale della Fiera n. 8 – Bologna) oppure al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le province di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Ferrara (MiBACT) (Strada Maggiore n. 80 – Bologna).
11. Nel caso di interventi su beni sottoposti alla tutela del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., qualora siano richieste modifiche sostanziali al progetto esecutivo, la struttura richiedente provvederà ad informare tutte le strutture interessate al procedimento affinché si provveda alla sospensione dell'istruttoria. Gli enti attuatori invieranno entro 30 giorni al Commissario delegato - Regione Emilia-Romagna (Struttura Tecnica del Commissario Delegato S.T.C.D. - Viale Aldo Moro n. 64 – Bologna) il progetto esecutivo, in quadrupla copia, completo delle modifiche richieste. Entro cinque giorni dal ricevimento, la Struttura Tecnica del Commissario Delegato lo invierà al Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli regionale e al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le province di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Ferrara (MiBACT), che provvederanno alle istruttorie di loro competenza.
12. Nel caso di progetto esecutivo, si provvede contestualmente all'attestazione di congruità, al rilascio dell'autorizzazione sismica preventiva da parte del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli regionale.
13. L'attestazione di congruità della spesa viene trasmessa dal Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli regionale all'ente attuatore e per conoscenza alla Struttura Tecnica del Commissario Delegato.
14. L'autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 verrà trasmessa dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le province di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Ferrara (MiBACT) all'ente attuatore e

per conoscenza alla Struttura Tecnica del Commissario Delegato e al Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli regionale.

15. Nel caso di immobili sottoposti alla tutela del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. il rilascio dell'autorizzazione sismica e dell'attestazione di congruità della spesa è subordinato alla preventiva concessione dell'autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004.
16. La comunicazione dell'attestazione di congruità della spesa ed il rilascio dell'autorizzazione sismica preventiva e di quella rilasciata ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, nel caso di beni culturali, consentono all'ente attuatore di avviare le procedure di gara per l'affidamento dei lavori. L'inizio lavori potrà essere dato una volta ottenuta l'assegnazione del finanziamento con decreto del Commissario delegato.
17. Soppresso.
18. Soppresso.
- 18.bis Soppresso.
19. L'assegnazione del finanziamento verrà effettuata con decreto del Commissario delegato.
20. Copia del progetto esecutivo, per il quale sarà rilasciata l'autorizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e l'autorizzazione sismica preventiva, dovrà essere consegnata dall'ente attuatore al Commissario delegato - Regione Emilia-Romagna (Struttura Tecnica del Commissario Delegato S.T.C.D. - Viale Aldo Moro n. 64 – Bologna), in formato PDF, unitamente al verbale di validazione del progetto esecutivo, prima dell'inizio dei lavori.
21. Soppresso.
22. Nel caso dei comuni che abbiano stabilito di esercitare autonomamente, in forma singola o associata, le funzioni in materia sismica, il Comune, per le sole opere non soggette alla tutela del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., provvederà all'inoltro del progetto esecutivo strutturale al Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli regionale per la valutazione preventiva della congruità economica.
23. I Servizi Tecnici di Bacino della Regione Emilia Romagna, per tutti gli interventi di loro competenza, inoltrano il progetto esecutivo strutturale al Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli regionale per la valutazione preventiva della congruità economica.
24. Nei casi previsti dai punti 22 e 23 del presente articolo, entro 30 giorni dal ricevimento del progetto esecutivo il Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli regionale provvederà all'istruttoria per valutare la congruità della spesa. Nel caso di documentazione carente per completare l'istruttoria i termini sono sospesi e si provvederà alla richiesta di integrazione documentale che di norma deve avvenire entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta. Le integrazioni dovranno essere inviate dall'ente attuatore direttamente al Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli – Regione Emilia-Romagna (Viale della Fiera n. 8 – Bologna).
25. L'autorizzazione sismica preventiva, per gli interventi di cui ai punti 22 e 23 del presente articolo, sarà rilasciata, per i comuni che abbiano stabilito di esercitare autonomamente, in forma singola o associata le funzioni in materia sismica, dal soggetto competente e dai Servizi Tecnici di Bacino della Regione Emilia-Romagna solo dopo avere ricevuto l'attestazione di congruità della spesa da parte del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli regionale.
26. Tutte le strutture sanitarie, vista la particolare complessità funzionale, impiantistica e strutturale, al fine di uniformare le valutazioni, sono sottoposte al parere ed al rilascio

dell'autorizzazione sismica preventiva da parte del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli regionale.

Articolo 6

Presentazione dei progetti esecutivi per interventi di demolizione e ricostruzione e/o nuova costruzione

1. Per edifici danneggiati e vulnerabili (che abbiano un esito di agibilità "E" con uno stato di danno superiore al "danno significativo" ed un livello operativo E0, E1, E2, E3 secondo quanto indicato nell'ordinanza n. 86/2012 e s.m.i.) è ammessa la demolizione e ricostruzione o la nuova costruzione, previa adeguata giustificazione che il progettista strutturale dovrà fornire attraverso la presentazione di una perizia asseverata, di concerto con l'ente attuatore, corredata da allegata documentazione, da presentare al Commissario delegato - Regione Emilia-Romagna (Struttura Tecnica del Commissario Delegato S.T.C.D. - Viale Aldo Moro n. 64 – Bologna) entro 60 giorni a decorrere dal 01 settembre 2014. La perizia sarà oggetto di valutazione da parte del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli regionale, che provvederà a comunicare l'esito dell'istruttoria, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, all'ente attuatore e per conoscenza alla Struttura Tecnica del Commissario Delegato.
2. Il Commissario delegato, a seguito di giustificata istanza presentata dall'ente attuatore, potrà concedere una proroga per la presentazione della perizia.
3. La ricostruzione è comunque consentita quando gli edifici sono stati demoliti con provvedimento sindacale per la salvaguardia della pubblica incolumità, sono interamente crollati o le cui strutture portanti verticali sono crollate per più del 50% coinvolgendo la prevalenza delle strutture orizzontali e di copertura ed avendo pertanto subito una irrimediabile compromissione delle caratteristiche storiche, architettoniche, tipologiche e testimoniali, non trovandosi applicazione la disciplina di tutela, secondo quanto già disposto dall'articolo 12 dell'ordinanza n. 60 del 27 maggio 2013 e delle ordinanze nn. 60/2013 e 11/2014 e s.m.i..
4. Nel caso di edifici sottoposti alla tutela del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. la presentazione della perizia di cui al comma 1 del presente articolo è subordinata al preventivo ottenimento del parere favorevole da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le province di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Ferrara (MiBACT).
5. Per gli edifici vincolati dagli strumenti urbanistici vigenti la presentazione della perizia di cui al comma 1 del presente articolo è subordinata al preventivo ottenimento del parere favorevole del Comune in cui è ubicato l'immobile.
6. Gli edifici possono essere ricostruiti anche con sedime e sagoma diversa dai precedenti o in altri luoghi purché conformi alle norme degli strumenti urbanistici vigenti o previsti espressamente dal Piano della Ricostruzione, redatto ai sensi della legge regionale n. 16/2012.
7. Per la ricostruzione degli edifici demoliti o per le nuove costruzioni, anche in sedi nuove o diverse, potranno essere utilizzati i finanziamenti che sarebbero stati assegnati per il ripristino degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. In questo caso, contestualmente alla presentazione della perizia, gli enti attuatori dichiarano di non volerne effettuare il recupero e rinunciano, anche per il futuro, ai contributi previsti dal D.L. n. 74/2012.
8. Al fine di quantificare il contributo spettante per gli interventi di cui al comma 1, gli enti attuatori potranno:

- a) presentare in duplice copia al Commissario delegato - Regione Emilia-Romagna (Struttura Tecnica del Commissario Delegato S.T.C.D. - Viale Aldo Moro n. 64 – Bologna), entro 60 giorni, dalla comunicazione dell'esito dell'istruttoria della perizia, i progetti definitivi per il ripristino degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, redatti in base al livello di danneggiamento e secondo le disposizioni contenute nel presente Regolamento;
- b) in alternativa calcolare il contributo spettante moltiplicando il costo convenzionale, definito in base al "livello operativo" dell'edificio, a cui va aggiunta l'IVA, se non recuperabile, per la superficie in pianta, al netto delle murature, complessiva dell'immobile.
9. Nel caso di cui al comma 8 lett. a) il Commissario delegato, avvalendosi del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli regionale, entro 30 giorni dalla presentazione dei progetti definitivi, procede all'istruttoria e stabilisce il contributo che sarebbe spettato nel caso di ripristino dell'immobile. Tale contributo comprende i lavori ammissibili al lordo delle spese tecniche ed oneri fiscali e costituisce attestazione di congruità della spesa.
10. L'importo del contributo ammissibile viene trasmesso dal Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli regionale all'ente attuatore e per conoscenza alla Struttura Tecnica del Commissario Delegato.
11. Nel caso di cui al comma 8 lett. b), per determinare il contributo ammissibile, occorre moltiplicare la superficie complessiva, al netto delle murature, con l'importo determinato per i vari livelli operativi che risultano essere i seguenti:
- | | |
|------------------------|------------|
| - livello operativo E0 | 800 €/mq |
| - livello operativo E1 | 1.000 €/mq |
| - livello operativo E2 | 1.250 €/mq |
- Alla somma ottenuta moltiplicando la superficie per l'importo del livello operativo corrispondente deve essere aggiunta l'IVA (secondo l'aliquota prevista per legge) se non recuperabile.
- Il contributo di cui al punto precedente è incrementato fino ad un massimo del 15 % nel caso in cui l'immobile di nuova realizzazione ricada all'interno della perimetrazione di cui alla determinazione n. 12.418/2012 delle zone soggette a liquefazione.
- L'individuazione del livello operativo sarà definita dal tecnico incaricato dall'ente attuatore mediante adeguata documentazione predisposta utilizzando le disposizioni emanate con l'ordinanza del Commissario delegato n. 86/2012 e s.m.i..
- 11.^{bis} Nel caso in cui la riorganizzazione della rete scolastica prevista dagli enti attuatori attraverso le metodologie di cui all'ordinanza n. 20/2013 o del Programma delle OO.PP. e dei BB.CC. abbia portato alla costruzione di edifici in sedi nuove o diverse collocati su terreni interessati da fenomeni di liquefazione ubicati in aree diverse da quelle individuate nell'Allegato 1.4 "Carta delle Microzone Omogenee in prospettiva sismica" all'ordinanza n. 70/2012, per interventi di mitigazione del rischio liquefazione, da effettuarsi secondo le indicazioni contenute nell'allegato 4 della citata determinazione, i finanziamenti assegnati agli enti attuatori per la realizzazione dei sopracitati nuovi edifici scolastici possono essere aumentati fino al 15%.
- 11.^{ter} Al fine di accedere a tale incremento, il tecnico incaricato della progettazione dovrà preventivamente:
- o attestare l'evidenza di manifestazione di fenomeni di liquefazione mediante idonea documentazione fotografica georeferenziata e l'ubicazione del sito di interesse nella mappa degli effetti rilevati, e sottoporrà la proposta contenente l'esecuzione di adeguati interventi di mitigazione del rischio liquefazione,

corredata dalla relazione geologica e geotecnica e dal progetto di consolidamento, alla preventiva approvazione del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna;

- sottoporre il progetto degli interventi strutturali e degli interventi di mitigazione del rischio liquefazione al preventivo parere del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna, che si esprime su entrambi i punti nei successivi 45 giorni dalla ricezione del progetto.

In entrambi i casi sopracitati, il tecnico incaricato della progettazione, potrà eventualmente presentare una richiesta di incremento del contributo che superi la soglia del 15%, motivandola adeguatamente sulla base di elaborati progettuali che consentano di valutare compiutamente gli interventi proposti. Nei casi di superamento della soglia del 15% e/o per i progetti che presentino particolari complessità, il parere è richiesto al Comitato Tecnico Scientifico (CTS) regionale in materia sismica, istituito ai sensi della L.R. n. 19/2008, che si potrà eventualmente avvalere di una Struttura Operativa dedicata. Il Comitato Tecnico Scientifico esprimerà il parere di congruità tecnico-economica sugli interventi proposti per la mitigazione del rischio di liquefazione. Il parere potrà contenere indicazioni su altre alternative possibili quali ad esempio la delocalizzazione definitiva dell'immobile laddove queste siano motivate da una logica di ottimizzazione delle risorse pubbliche e/o di sicurezza degli impianti.

12. Il contributo spettante, per gli interventi di cui al comma 3, si ottiene moltiplicando la superficie complessiva, al netto delle murature, per il costo convenzionale, definito in base al "livello operativo E3" pari ad un importo di 1.450 €/mq, a cui va aggiunta l'IVA se non recuperabile.
13. Per tipologie semplificate (capannoni, palestre, magazzini,...), ad un solo piano, l'importo dei vari livelli operativi indicati ai commi 11 e 12 è ridotto del 15%.
14. Per tipologie particolarmente complesse (ospedali, teatri,...), l'importo dei vari livelli operativi indicati ai commi 11 e 12 è incrementato del 30%.
15. In ogni caso l'importo del contributo che sarà attribuito non potrà essere superiore alla somma indicata nei Piani Annuali 2013-2014.
16. Gli enti attuatori, nel caso di cui al comma 8 lett. a), entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'importo del contributo ammissibile di cui al comma 10, presentano in duplice copia il progetto definitivo/esecutivo della ricostruzione o nuova costruzione al Commissario delegato - Regione Emilia-Romagna (Struttura Tecnica del Commissario Delegato S.T.C.D. - Viale Aldo Moro n. 64 – Bologna).
17. Gli enti attuatori, nel caso di cui al comma 8 lett. b), entro 90 giorni dal ricevimento dell'esito dell'istruttoria sulla perizia di cui al comma 1, presentano in duplice copia il progetto esecutivo della ricostruzione o nuova costruzione al Commissario delegato - Regione Emilia-Romagna (Struttura Tecnica del Commissario Delegato S.T.C.D. - Viale Aldo Moro n. 64 – Bologna). In quella sede dovrà essere documentata l'individuazione del livello operativo in base a quanto disposto dall'ordinanza n. 86/2012 e s.m.i..
18. Soppresso.
19. Gli enti attuatori, nel caso di cui ai commi 3 e 12, presentano in duplice copia il progetto definitivo/esecutivo della ricostruzione o nuova costruzione al Commissario delegato - Regione Emilia-Romagna (Struttura Tecnica del Commissario Delegato S.T.C.D. - Viale Aldo Moro n. 64 – Bologna). In quella sede dovrà essere documentata l'individuazione del livello operativo in base a quanto disposto dall'ordinanza n. 86/2012 e s.m.i..

20. I progetti esecutivi devono contenere tutte le necessarie indicazioni analitiche per le stime dei lavori, tenendo conto che:

- a) nel computo metrico estimativo dovrà farsi riferimento, nelle singole voci (occorrenze), ai relativi disegni esecutivi che dovranno ordinatamente e inequivocabilmente riportare la suddivisione delle lavorazioni in piani, stanze, elementi strutturali ecc., corredati dei necessari riferimenti dimensionali, quali lunghezze, aree, ecc.;
- b) il computo metrico estimativo dovrà essere redatto secondo i criteri previsti e con riferimento al vigente "Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche come previsto dall'art. 8 della legge regionale 11/2010 ai sensi dell'art. 133 del D.Lgs. n. 163/2006" approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1048/2012, pubblicata sul BURE-R n. 137 del 31 luglio 2012 e s.m.i. il cui aggiornamento è stato approvato con deliberazione di Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna 08 giugno 2015, n. 683;
- c) per eventuali lavorazioni non previste nel suddetto elenco prezzi (e considerate ammissibili) si farà riferimento ad altri listini ufficiali, in mancanza si procederà con l'analisi dei prezzi;
- d) il quadro economico riepilogativo dovrà differenziare i costi in finanziabili e non finanziabili, secondo le presenti disposizioni, con relativa suddivisione, oltre che delle spese per lavori, delle spese tecniche e dell'IVA;
- e) il quadro economico dovrà essere articolato in più parti differenziando le diverse forme di finanziamento e attribuendo a ciascuna la corrispondente quota di lavori, IVA e somme a disposizione, in modo tale che i quadri economici parziali possano avere forma autonoma.

21. Alla presentazione del progetto esecutivo dovrà essere inoltre allegata la seguente documentazione:

- a) dichiarazione del proprietario o del legale rappresentante dell'ente attuatore circa l'assunzione di tutte le procedure, gli obblighi, i vincoli previsti dalla legislazione nazionale e regionale, relativa al sisma, della Regione Emilia-Romagna, dalla legislazione generale in materia, nonché del rispetto dell'elenco prezzi in vigore della Regione Emilia-Romagna;
- b) dichiarazione del proprietario o del legale rappresentante dell'ente attuatore circa la copertura finanziaria della spesa prevista con esplicito riferimento agli ulteriori finanziamenti pubblici e privati ricevuti per lo stesso intervento o per altri interventi comunque riferiti allo stesso edificio nonché l'eventuale rimborso dell'assicurazione e sulla recuperabilità dell'IVA;
- c) dichiarazione del progettista da cui risulti:
 - che l'intervento, nella misura finanziata dai Piani Attuativi Annuali 2013-2014, è rivolto alla demolizione e ricostruzione e/o nuova costruzione dell'immobile a seguito dei danni provocati dal sisma del maggio 2012, come indicato al comma 1 dell'articolo 1 del presente Regolamento;
 - la conformità delle previsioni progettuali alle direttive tecniche di cui al D.P.R. n. 380 del 06 giugno 2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", nonché alle "Norme tecniche per le costruzioni" approvate con il D.M. 14 gennaio 2008, alla normativa regionale vigente in materia ed in particolare, alla D.G.R. n. 1373 del 26 settembre 2011.

22. La Struttura Tecnica del Commissario Delegato (S.T.C.D.), entro 5 giorni dal ricevimento del progetto esecutivo della ricostruzione o nuova costruzione, lo trasmette al Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli regionale per l'istruttoria di competenza.

23. Entro 30 giorni dal ricevimento del progetto esecutivo, il Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli regionale provvede all'istruttoria con la valutazione economica e degli aspetti del progetto strutturale. Nel caso di documentazione carente per completare l'istruttoria i termini sono sospesi e si provvede alla richiesta di integrazione documentale che di norma deve avvenire entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta. Le integrazioni dovranno essere inviate dall'ente attuatore direttamente al Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli – Regione Emilia-Romagna (Viale della Fiera n. 8 – Bologna).
24. Nel caso di progetto esecutivo, si provvede contestualmente all'attestazione di congruità, al rilascio dell'autorizzazione sismica preventiva da parte del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli regionale.
25. Nel caso dei comuni che abbiano stabilito di esercitare autonomamente, in forma singola o associata, le funzioni in materia sismica, il Comune, per le sole opere non soggette alla tutela del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., provvederà all'inoltro del progetto esecutivo strutturale al Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli regionale per la valutazione preventiva della congruità economica.
26. I Servizi Tecnici di Bacino della Regione Emilia Romagna, per tutti gli interventi di loro competenza, inoltrano il progetto esecutivo strutturale al Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli regionale per la valutazione preventiva della congruità economica.
27. Nei casi previsti dai punti 25 e 26 del presente articolo, entro 30 giorni dal ricevimento del progetto esecutivo il Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli regionale provvederà all'istruttoria per valutare la congruità della spesa. Nel caso di documentazione carente per completare l'istruttoria i termini sono sospesi e si provvederà alla richiesta di integrazione documentale che di norma deve avvenire entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.
28. L'autorizzazione sismica preventiva, per gli interventi di cui ai punti 25 e 26 del presente articolo, sarà rilasciata, per i comuni che abbiano stabilito di esercitare autonomamente, in forma singola o associata le funzioni in materia sismica, dal soggetto competente e dai Servizi Tecnici di Bacino della Regione Emilia-Romagna solo dopo avere ricevuto l'attestazione di congruità della spesa da parte del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli regionale.
29. Tutte le strutture sanitarie, vista la particolare complessità funzionale, impiantistica e strutturale, al fine di uniformare le valutazioni, sono sottoposte al parere ed al rilascio dell'autorizzazione sismica preventiva da parte del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli regionale.
30. L'attestazione di congruità della spesa viene trasmessa dal Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli regionale all'ente attuatore e per conoscenza alla Struttura Tecnica del Commissario Delegato.
31. La comunicazione dell'attestazione di congruità della spesa ed il rilascio dell'autorizzazione sismica preventiva consentono all'ente attuatore di avviare le procedure di gara per l'affidamento dei lavori. L'inizio lavori potrà essere dato una volta ottenuta l'assegnazione del finanziamento con decreto del Commissario delegato.
32. Soppresso.
33. Soppresso.
34. Soppresso.
35. Laddove il costo per la ricostruzione o nuova costruzione sia superiore al contributo derivante dalla somma che il Commissario delegato avrebbe assegnato per il ripristino

degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, gli enti attuatori dovranno espressamente indicare i finanziamenti cui attingeranno per eseguire l'intervento completo in ogni sua parte al fine di poter tornare allo svolgimento normale del servizio pubblico preesistente.

36. Qualora il costo dell'intervento per la ricostruzione e/o per la nuova costruzione sia inferiore al contributo che il Commissario delegato avrebbe assegnato in caso di ripristino dell'immobile, il contributo spettante sarà pari al costo del nuovo intervento, come documentato dal computo metrico estimativo, al lordo delle spese tecniche e dell'IVA.
37. Contestualmente all'indicazione delle risorse finanziarie, gli enti attuatori dovranno indicare il futuro utilizzo degli immobili che non potranno essere ripristinati con i contributi previsti dal decreto legge 06 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 01 agosto 2012, nel caso non procedano alla loro demolizione.
38. Nel caso di mancata demolizione degli edifici esistenti, gli enti attuatori si dovranno impegnare per la loro messa in sicurezza, per evitare pericoli alla pubblica incolumità. Gli enti attuatori pubblici dovranno altresì impegnarsi all'inserimento degli interventi di ripristino degli immobili danneggiati dal sisma e non recuperati nel prossimo Programma Triennale delle OO.PP. contestualmente all'approvazione del bilancio dell'ente.
39. Copia del progetto esecutivo, per il quale sarà rilasciata l'autorizzazione sismica preventiva, dovrà essere consegnata dall'ente attuatore al Commissario delegato - Regione Emilia-Romagna (Struttura Tecnica del Commissario Delegato S.T.C.D. - Viale Aldo Moro n. 64 – Bologna), in formato PDF, unitamente al verbale di validazione del progetto esecutivo, prima dell'inizio dei lavori.
40. Soppresso.
41. Nel caso la Stazione appaltante decida di indire un concorso di progettazione, i tempi per l'avvio della procedura di gara dovranno rispettare quelli previsti per la presentazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 4.

Articolo 7

Presentazione progetti esecutivi e richiesta di rimborso spese per interventi iniziati e/o ultimati

1. Nel caso di interventi di riparazione con rafforzamento locale, di ripristino con miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione iniziati e/o ultimati, o per i quali sia stato affidato l'incarico di progettazione prima dell'approvazione dei Piani Annuali 2013-2014, le spese sostenute dall'ente attuatore fino all'approvazione dei Piani Annuali 2013-2014 potranno essere ammesse a contributo purché:
 - il progetto sia stato redatto secondo le modalità di cui alle norme tecniche sulle costruzioni (NTC 2008) approvato con D.M. 14 gennaio 2008 e disposizioni applicative e nel caso di beni culturali della *"Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni"* (D.P.C.M. 09 febbraio 2011), oltre che dalla normativa regionale vigente in materia;
 - i lavori siano stati eseguiti per le finalità previste nel decreto legge 06 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 01 agosto 2012, recante *"Interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012"*;
 - siano stati conservati i documenti tecnico-contabili e le ricevute originali delle spese sostenute;
 - l'affidamento degli incarichi professionali e dei lavori sia avvenuto nel rispetto di quanto disposto dal presente Regolamento e dalle norme in esso richiamate;
 - nel caso di immobili sottoposti alla tutela prevista dal decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i., sia stato preventivamente acquisita l'autorizzazione dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le province di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Ferrara (MiBACT);
 - siano state rispettate le disposizioni relative alla legge sismica regionale e al decreto legge n. 74/2012.
2. Sono altresì ammissibili a contributo le spese sostenute dall'Ente proprietario/utilizzatore/detentore dell'immobile, diverso dall'ente attuatore, per lavori in corso, eseguiti o incarichi professionali conferiti prima dell'approvazione dei Piani Annuali 2013-2014.
3. Le spese sostenute dall'Ente proprietario/utilizzatore/detentore saranno rendicontate al Commissario delegato dall'ente attuatore.
4. Il riconoscimento delle spese sostenute dall'Ente proprietario/utilizzatore/detentore è comunque subordinato al rispetto dei principi indicati al comma 1.
5. Per l'ammissione al contributo delle spese sostenute, gli enti attuatori dovranno presentare al Commissario delegato il progetto esecutivo, completo della documentazione inerente la rendicontazione delle spese, entro 60 giorni a decorrere dal 01 settembre 2014 per importi lavori fino a € 500.000,00, entro 90 giorni a decorrere dal 01 settembre 2014 per importi lavori superiori a € 500.000,00. La Struttura Tecnica del Commissario Delegato (S.T.D.C), entro 5 giorni dal ricevimento del progetto esecutivo e della documentazione inerente la rendicontazione della spesa, lo trasmetterà al Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli regionale per la verifica dei requisiti di ammissibilità al contributo di cui al comma 1 del presente articolo.
6. In questa fase il contributo massimo ammissibile per gli interventi iniziati e/o ultimati è quello risultante dall'importo inserito nei Piani Annuali 2013-2014 approvati.

7. L'assegnazione del finanziamento verrà effettuata con decreto del Commissario delegato.
8. Copia del progetto esecutivo dei lavori iniziati e/o ultimati, per il quale verrà concesso il contributo, dovrà essere consegnata dall'ente attuatore al Commissario delegato - Regione Emilia-Romagna (Struttura Tecnica del Commissario Delegato S.T.C.D. - Viale Aldo Moro n. 64 – Bologna), in formato PDF, unitamente al verbale di validazione del progetto esecutivo.
9. Soppresso.
10. Nel caso di immobili di proprietà di enti ecclesiastici e/o religiosi, dopo il rilascio del parere di congruità della spesa e prima dell'approvazione del decreto di assegnazione del finanziamento, dovrà essere stipulata la convenzione di cui all'ordinanza n. 69 del 14/10/2014, che stabilisce le modalità di fruizione pubblica del bene.
11. Per gli interventi di cui al punto precedente per i quali sia già presente il decreto di assegnazione del finanziamento, non potrà essere dato seguito a successivi decreti di liquidazione fino a quando non sia avvenuta la stipula della convenzione di cui all'ordinanza n. 69 del 14/10/2014.
12. Sono ammessi a contributo nei limiti delle disponibilità finanziarie inserite nei Piani annuali, gli interventi finanziati con fondi propri dell'ente attuatore, già inseriti nel Programma al 31 dicembre 2015, fatta eccezione per quelli già finanziati con fondi assicurativi, se realizzati in conformità a quanto indicato nel presente Regolamento.
13. I progetti degli interventi già realizzati di cui al comma precedente, per ottenere la congruità economica e la conseguente assegnazione delle risorse devono seguire l'iter procedurale degli altri interventi.
14. Gli interventi di cui al presente articolo dovranno essere stati attuati secondo le procedure di cui al Codice degli Appalti approvato con D.Lgs. n. 163/2006 per quelli il cui bando di gara e gli avvisi di gara siano stati pubblicati prima del 20 aprile 2016, e le procedure di cui al Codice degli Appalti approvato con D.Lgs. n. 50/2016, per quelli il cui bando di gara e gli avvisi di gara siano stati pubblicati a partire dal 20 aprile 2016.

Articolo 7 bis

Presentazione progetti e richiesta di rimborso spese per interventi di importo inferiore ai 50.000,00 euro

1. Nel caso di interventi di riparazione con rafforzamento locale o di ripristino con miglioramento sismico con importo inferiore a € 50.000,00, gli enti attuatori devono applicare le disposizioni seguenti.
2. Per gli interventi con importi superiori o uguali a € 5.000,00 e inferiori a € 20.000,00:
 - a) l'ente attuatore procede alla esecuzione dei lavori senza alcuna preventiva autorizzazione o valutazione della congruità della spesa da parte della S.T.C.D., resta inteso che l'ente attuatore dovrà provvedere in modo autonomo all'acquisizione dei pareri nulla osta ed autorizzazioni previste dalle normative vigenti in relazione alla tipologia specifica dell'intervento;
 - b) il finanziamento sarà erogato in unica soluzione al termine dei lavori, alla dimostrazione dell'avvenuta spesa ammissibile quietanzata del 100%;
 - c) l'ente attuatore dovrà dimostrare l'avvenuto pagamento delle fatture presentando adeguata documentazione entro il termine di 60 giorni dall'ultimazione dei lavori, e richiedere la liquidazione della quota a saldo, utilizzando la piattaforma informatica "FENICE" secondo le disposizioni di cui all'art. 1;
 - d) non si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 18.
3. Per gli interventi con importi superiori o uguali a € 20.000,00 e inferiori a € 50.000,00 la procedura da seguire si differenzierà in relazione alla tipologia dell'intervento:
 - a) per interventi non strutturali (e che non alterano il comportamento sismico dell'edificio) o di semplice riparazione del danno, gli enti attuatori dovranno presentare una perizia, corredata da adeguata documentazione, da presentare al Commissario delegato - Regione Emilia-Romagna (Struttura Tecnica del Commissario Delegato S.T.C.D. - Viale Aldo Moro n. 64 – Bologna) entro 60 giorni dall'approvazione della presente ordinanza. La perizia sarà oggetto di valutazione da parte della Struttura Tecnica del Commissario Delegato, che provvederà a comunicare l'esito dell'istruttoria, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, all'ente attuatore;
 - b) per interventi strutturali di riparazione con rafforzamento locale gli enti attuatori dovranno presentare al Commissario delegato - Regione Emilia-Romagna (Struttura Tecnica del Commissario Delegato S.T.C.D. - Viale Aldo Moro n. 64 – Bologna) il progetto esecutivo, in duplice copia, entro 90 giorni dall'approvazione della presente ordinanza, attenendosi alle disposizioni di cui all'art. 3;
 - c) per interventi strutturali di ripristino con miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione e/o nuova costruzione gli enti attuatori dovranno attenersi alle disposizioni di cui all'art. 5 o all'art. 6;
 - d) per importi lavori superiori o uguali a € 20.000,00 e inferiori a € 50.000,00 per interventi iniziati e/o ultimati o che abbiano comunque usufruito di un co-finanziamento, gli enti attuatori dovranno attenersi alle disposizioni di cui all'art. 7;
 - e) il finanziamento sarà erogato in unica soluzione al termine dei lavori alla dimostrazione dell'avvenuta spesa ammissibile quietanzata del 100%;
 - f) l'ente attuatore dovrà dimostrare l'avvenuto pagamento delle fatture presentando adeguata documentazione entro il termine di 60 giorni dall'ultimazione dei lavori, e richiedere la liquidazione della quota a saldo utilizzando la piattaforma "FENICE";

- g) nel caso di immobili sottoposti alla tutela del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., il progetto esecutivo architettonico e strutturale, dovrà essere inviato secondo le modalità indicate negli art. 3, art. 5, art. 6 e art. 7;
 - h) il Commissario delegato, a seguito di giustificata istanza presentata dall'ente attuatore, potrà concedere una proroga per la presentazione del progetto esecutivo;
 - i) copia del progetto esecutivo, dovrà essere consegnata al Commissario delegato - Regione Emilia-Romagna (Struttura Tecnica del Commissario Delegato S.T.C.D. - Viale Aldo Moro n. 64 – Bologna), in formato PDF.
4. Per gli interventi di cui al presente articolo, nel caso di immobili di proprietà di enti ecclesiastici e/o religiosi, considerata la modesta entità del contributo, dopo il rilascio del parere di congruità della spesa, non dovrà essere stipulata la convenzione di cui all'ordinanza n. 69 del 14/10/2014, che stabilisce le modalità di fruizione pubblica del bene.
5. Nel caso di interventi di riparazione con rafforzamento locale o di ripristino con miglioramento sismico, qualora l'importo lordo, comprensivo degli eventuali cofinanziamenti, sia inferiore a € 50.000,00, non si farà ricorso al parere della Commissione congiunta di cui all'ordinanza n. 53/2013.

Articolo 8

Lavori ammissibili al finanziamento

1. Il Commissario delegato, attraverso l'istruttoria degli uffici competenti, si riserva nelle varie fasi del procedimento di non ammettere a contributo gli interventi che possano apparire incongrui o non giustificati in relazione alla dimensione ed alle caratteristiche dell'opera.
2. Sono da considerarsi ammissibili a contributo:
 - tutte le opere necessarie per la riparazione del danno conseguente agli eventi sismici, e per il raggiungimento degli obiettivi indicati negli articoli precedenti, oltre alle finiture (strettamente) connesse.
Per finiture (strettamente) connesse si intendono tutte le opere complementari all'esecuzione degli interventi sopra richiamati, necessarie e da eseguire con modalità tali da consentire il pieno ripristino della funzionalità dell'opera;
 - gli interventi di efficientamento energetico integrati e conseguenti agli interventi di miglioramento sismico, che consentano la riduzione delle dispersioni energetiche ed utilizzino fonti energetiche rinnovabili con una riduzione del fabbisogno di energia primaria non rinnovabile, calcolato in condizioni standard, di norma pari al 20% e, nel caso di demolizione e ricostruzione totale, la classe energetica A o superiore;
 - gli interventi di recupero degli impianti esistenti danneggiati dal sisma, ovvero in conseguenza degli "interventi di ripristino con miglioramento sismico". E' consentito il completo rifacimento degli impianti qualora si dimostri che la loro realizzazione è economicamente vantaggiosa rispetto al recupero di quelli esistenti;
 - per immobili sottoposti alla tutela del D.Lgs. n. 42/2004 con danni elevati, gli interventi propedeutici all'avvio della progettazione preliminare, secondo gli importi indicati nei piani annuali.
 - le eventuali spese per traslochi, depositi temporanei di arredi, strumentazione e archivi, qualora necessari e consequenziali alle lavorazioni previste, fino ad un importo massimo di 10 €/mq oltre ad IVA, e comunque da comprendere nel 10% delle opere in economia;
 - la rimozione delle macerie e il loro smaltimento, le opere di pulitura e di rimozione delle polveri causate dall'evento sismico;
 - i ripristini delle aree esterne, a seguito della rimozione degli apprestamenti provvisori e degli accantieramenti necessari ad eseguire le opere;
 - nel caso di impianti sportivi all'aperto per i ripristini e le sistemazioni di elementi non strutturali quali piste di atletica, piste di pattinaggio ecc. qualora sia accertato il nesso di causalità, il Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli regionale non rilascerà alcuna autorizzazione sismica, ma solo la congruità della spesa;
 - per gli interventi di ripristino delle infrastrutture stradali e idrauliche, quando sia provato con opportuna documentazione tecnica e fotografica il nesso di causalità con il sisma del maggio 2012, il Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli regionale non rilascerà alcuna autorizzazione sismica, ma solo la congruità della spesa;
 - le mura perimetrali dei cimiteri nonché le murature delle recinzioni appartenenti ad edifici sottoposti alla tutela del D.Lgs. n. 42/2004 qualora siano parti integranti del complesso architettonico;
 - i costi della sicurezza previsti dal P.S.C., determinati con le modalità di cui al punto 4 dell'allegato XV del decreto legislativo n. 81/2008. A titolo esemplificativo, sono annoverabili tra questi costi della sicurezza: recinzioni di cantiere, apprestamenti di cantieri in genere (ponteggi ed opere provvisori, blindature degli scavi); impianti di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; allestimenti di cantieri

speciali, con sistema di trattenuta per lavori sui tetti; utilizzo di macchine per attività in quota (cestelli, ponte auto sollevante con relative dotazioni di sicurezza: imbracature anticaduta o sistemi di trattenuta).

3. Sono inoltre ammesse a contributo, nel caso di interventi di ripristino con miglioramento sismico, tutte quelle opere previste dalle normative vigenti in materia di sicurezza ed eliminazione delle barriere architettoniche, qualora correlate al tipo di intervento proposto.
4. Non sono ammesse a contributo:
 - le opere di restauro pittorico e di restauro degli apparati decorativi se non collegati con la riparazione del danno;
 - le opere di riorganizzazione funzionale, nel caso di modifica dell'uso pubblico, se non conseguenti all'intervento necessario di ripristino con miglioramento sismico;
 - le opere di sistemazione esterne se non strettamente connesse con interventi per il miglioramento sismico;
 - gli impianti antintrusione, di diffusione sonora e di condizionamento, se non preesistenti;
 - gli oneri della sicurezza. A titolo esemplificativo, sono annoverabili tra gli oneri della sicurezza: i dispositivi per la protezione individuale (D.P.I.) (ad esclusione di quelli eventualmente resi necessari dalla presenza di lavorazioni interferenti, e solo nel caso siano debitamente indicati dal P.S.C.); la formazione, l'informazione e l'addestramento dei dipendenti; i servizi igienico assistenziali (spogliatoi, refettori, bagni...), la segnaletica di sicurezza non riconducibile a quella speciale, eventualmente prevista nel P.S.C.; la sorveglianza sanitaria ed il medico competente; le spese amministrative ed in generale gli oneri previsti dagli art. 96 e 97 e dall'Allegato XIII del D.Lgs. n. 81/2008.
5. Qualora si intenda apportare modifiche nella classe d'uso in "aumento", trattandosi di intervento che, ai sensi delle NTC 2008 è da considerare condizione sufficiente alla richiesta di adeguamento della costruzione, non si intendono finanziabili tutte le lavorazioni necessarie al raggiungimento del livello di sicurezza richiesto per la nuova classe d'uso.
6. Eventuali oneri per l'acquisto o l'esproprio di beni immobili da parte di enti attuatori pubblici sono esclusi dal contributo.
7. Sono finanziabili gli interventi di ripristino con miglioramento sismico o di riparazione con rafforzamento locale, secondo quanto riportato ai punti precedenti, anche per gli edifici acquistati da enti pubblici dopo il 29 maggio 2012, purché questi vengano destinati a servizi pubblici ed edilizia sociale.
8. Sono ammessi a contributo interventi rivolti alla eliminazione delle carenze strutturali di cui all'art. 3, comma 8 del D.L. n. 74/2012 negli edifici pubblici realizzati con strutture prefabbricate che risultino classificati come strategici o rilevanti ai sensi della D.G.R. n. 1661/2009, Allegati A e B, e che siano già inseriti nel programma delle OO.PP. e dei Beni Culturali approvato con ordinanza del Commissario delegato n. 73/2014, anche nei casi in cui abbiano beneficiato di risorse economiche per la messa in sicurezza ma per i quali tuttavia non siano state eliminate completamente le carenze strutturali anzidette.
9. Il progettista dovrà in particolare effettuare un'analisi complessiva dell'edificio e proporre gli interventi strutturali rivolti alla eliminazione delle seguenti carenze:
 - a) mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali e elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi;

- b) presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguatamente ancorati alle strutture principali;
 - c) presenza di scaffalature non controventate portanti materiali pesanti che possano, nel loro collasso, coinvolgere la struttura principale causandone il danneggiamento e il collasso.
10. Sono ammessi a contributo interventi rivolti alla riparazione con intervento locale, miglioramento sismico e demolizione e ricostruzione di infrastrutture classificate strategiche o rilevanti, quali ponti stradali, anche se già in condizioni di degrado pre sisma, qualora la struttura di sostegno dell'impalcato in acciaio, in muratura, in calcestruzzo armato normale o precompresso abbia subito danni a seguito degli eventi sismici, e, a seguito di verifica tecnica risulti in condizioni tali da compromettere la sicurezza globale del manufatto e conseguentemente la circolazione stradale.
11. Nel caso di ponti stradali è ammessa la demolizione e ricostruzione qualora siano dimostrate le gravi carenze di cui al punto precedente e nei casi in cui l'intervento di messa in sicurezza e miglioramento sismico risulti meno conveniente dal punto di vista finanziario.
12. Nei casi relativi alle tipologie d'intervento indicate al precedente punto 10, la valutazione parametrica del costo convenzionale viene effettuata secondo i seguenti principi:
- superficie dell'impalcato compresi eventuali marciapiedi e securvia;
 - categoria del ponte stradale (1°, 2° e 3° categoria);
 - necessità di adeguare le spalle e/o le pile;
 - profondità del corso d'acqua, intesa come differenza tra la quota del punto più basso dell'alveo del fiume e l'intradosso del ponte;
 - necessità di realizzare o consolidare le fondazioni con elementi profondi (pali, micropali, iniezioni);
 - necessità di deviare il corso d'acqua durante l'esecuzione dei lavori;
 - necessità di mantenere in essere il collegamento viabile durante l'esecuzione dei lavori;
 - manufatto sottoposto a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004.

In particolare il costo unitario convenzionale per le diverse tipologie d'intervento viene così definito, in analogia a quanto già indicato nell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4007 del 29 febbraio 2012:

- a) intervento di rafforzamento locale € 600,00 per ogni mq di impalcato;
- b) intervento di miglioramento sismico € 900,00 per ogni mq di impalcato;
- c) intervento di demolizione e ricostruzione € 1.200,00 per ogni mq di impalcato.

Qualora il ponte sia classificato, alla data del sisma, in relazione al D.M. dei LL.PP. 04 maggio 1990, di 2° categoria il costo unitario convenzionale sopra indicato viene maggiorato del 20% e se di 1° categoria del 40%.

Nel caso in cui sia necessario rafforzare, migliorare o ricostruire spalle e pile il costo convenzionale dell'impalcato di cui al punto precedente già maggiorato dell'incremento della categoria stradale di appartenenza viene ulteriormente incrementato del 30% per corsi d'acqua con profondità fino a 6 m, e del 50% per corsi d'acqua con profondità fino a 12 m.

Nel caso in cui si debba ricorrere al consolidamento delle fondazioni, anche correlato a rischio liquefazione, con pali, micropali ed iniezioni la maggiorazione di cui al punto precedente viene incrementata del 30% indipendentemente dalla profondità dell'alveo del corso d'acqua da attraversare.

Qualora la tipologia di intervento sulle strutture del ponte rendesse necessario operare all'interno dell'alveo e ragioni di sicurezza idraulica conseguenti alla particolare

importanza del corso d'acqua da attraversare non rendessero possibile interrompere il flusso dell'acqua è prevista una maggiorazione di 250 €/mq di impalcato per la realizzazione delle opere provvisorie, comunque da computare in modo analitico per l'ammissibilità a contributo.

Se per la particolare collocazione, morfologia e caratteristiche del ponte sia necessario procedere alla limitazione o all'interruzione del traffico veicolare durante i lavori di rafforzamento, miglioramento o demolizione e ricostruzione il costo viene ulteriormente maggiorato di 150 €/mq di impalcato per le opere e gli interventi effettivamente attuati.

Qualora il ponte sia soggetto a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 il costo convenzionale di cui ai punti precedenti, relativo agli interventi di miglioramento e/o rafforzamento, va maggiorato del 30%.

Le maggiorazioni percentuali si calcolano con riferimento al costo convenzionale rivalutato sulla base della categoria del ponte e vanno sommate tra di loro.

Al costo convenzionale come sopra determinato vanno aggiunti gli oneri per la sicurezza per un importo massimo pari al 5% del costo totale, oltre ad una quota pari al 10 % per le spese tecniche ed una quota per oneri fiscali e previdenziali.

Nei casi particolari in cui il ponte o comunque l'attraversamento del fiume presenti caratteristiche morfologiche e geometriche tali da non rientrare nei casi sopra indicati, la valutazione della congruità del costo dell'intervento è rimandata al Comitato Tecnico Scientifico regionale.

Articolo 9

Edifici a proprietà mista pubblica – privata

1. Gli interventi di riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico e ricostruzione di edifici di proprietà mista, pubblico e privata, di cui la parte pubblica ricadente nel Programma delle Opere Pubbliche e Beni Culturali, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 801 del 17 giugno 2013 e s.m.i., dovranno essere eseguiti attenendosi alle seguenti indicazioni:
 - a) se la proprietà pubblica è superiore al 50% del valore dell'immobile, l'intervento viene realizzato dal soggetto pubblico competente con le modalità e procedure previste dal D.Lgs. n. 163/2006;
 - b) se la proprietà privata è superiore al 50% del valore dell'immobile ed il contributo per la parte pubblica è superiore al 50% del totale, l'intervento viene realizzato dal soggetto pubblico competente con le modalità e procedure previste dal D.Lgs. n. 163/2006;
 - c) se la proprietà privata è superiore al 50% del valore dell'immobile ed il contributo per la parte pubblica è inferiore al 50% del totale, l'intervento viene realizzato dal condominio o altro soggetto attuatore, con le modalità e le procedure previste dalle ordinanze 29/2012, 51/2012 e 86/2012 e s.m.i., ovvero dallo stesso soggetto pubblico qualora delegato dai proprietari privati a tali adempimenti.
2. Nel caso previsto al comma 1 lett. b), fino alla determinazione dell'entità del contributo e rapporto percentuale tra pubblico e privato, le procedure sono avviate dal soggetto individuato dal condominio.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 1 rientrano nella classificazione "proprietà pubbliche" anche i beni degli enti ecclesiastici e religiosi.
4. Per gli interventi disciplinati dal presente articolo si applicano le seguenti disposizioni:
 - il progetto relativo agli interventi di riparazione con rafforzamento locale, miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione da effettuare sull'edificio, sia sulle parti comuni che di proprietà esclusiva, deve essere unico e completo della documentazione prevista dalle ordinanze n. 29/2012, 51/2012 e 86/2012 e s.m.i.;
 - chi detiene la maggioranza del valore dell'immobile e/o la maggioranza del contributo, ai sensi del comma 1, è delegato alla presentazione della domanda di contributo. La domanda, nel caso di edifici a maggioranza pubblica (valore e contributo), in deroga a quanto stabilito per gli interventi privati, non contiene l'indicazione dell'impresa appaltatrice dei lavori che potrà essere selezionata solo dopo l'espletamento delle procedure di gara ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006;
 - le disposizioni previste dal presente articolo si applicano alle domande di contributo presentate al Comune in data successiva alla pubblicazione della presente ordinanza;
 - i tempi e le modalità di presentazione delle domande sono quelle previste dalle ordinanze n. 29/2012, 51/2012 e 86/2012 e s.m.i..
5. Nel caso in cui la proprietà pubblica è superiore al 50% del valore dell'immobile o il contributo per la parte pubblica è superiore al 50% del totale, l'istanza, correlata dal progetto esecutivo, relativo all'edificio misto, in duplice copia cartacea, deve essere inoltrata al Commissario delegato – Regione Emilia-Romagna (Struttura Tecnica del Commissario Delegato S.T.C.D. – Viale Aldo Moro n. 64 – Bologna) che lo invierà, entro cinque giorni dal ricevimento, al Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli regionale, il quale provvederà all'istruttoria di competenza per determinare l'ammontare del contributo della parte pubblica. Entro 30 giorni dal ricevimento del

progetto esecutivo il Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli regionale provvederà all'istruttoria per valutare la congruità della spesa. Nel caso di documentazione carente per completare l'istruttoria i termini sono sospesi e si provvederà alla richiesta di integrazione documentale che di norma deve avvenire entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta. Le integrazioni dovranno essere inviate dall'ente attuatore al Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli – Regione Emilia-Romagna (Viale della Fiera n. 8 – Bologna). L'attestazione di congruità della spesa viene trasmessa dal Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli regionale all'ente attuatore e per conoscenza al Comune e/o al SII ed alla Struttura Tecnica del Commissario Delegato. Il rilascio della congruità della spesa consente al soggetto attuatore, nel caso in cui la maggioranza del valore dell'immobile sia pubblica, di avviare le procedure per l'affidamento dei lavori. Il contributo per la parte pubblica sarà stabilito in base alle disposizioni del Regolamento Attuativo dei Piani Annuali 2013-2014 del Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali, e secondo le disponibilità finanziarie in esse riportate. Il contributo del Commissario Delegato sarà direttamente erogato al soggetto attuatore, secondo quanto previsto dal Regolamento. Successivamente alla determinazione del contributo per la parte pubblica i Comuni, entro 30 giorni dal ricevimento delle domande, verificheranno l'ammissibilità degli interventi e determineranno il contributo, per la parte privata, emettendo l'ordinanza di concessione del contributo per la parte privata secondo le modalità di calcolo definite dalle ordinanze 29/2012, 51/2012 e 86/2012 e s.m.i.. Parimenti il SII, entro 30 giorni dal deposito delle domande, verificherà l'ammissibilità degli interventi e determinerà il contributo, per la parte privata, secondo le modalità di calcolo definite dall'ordinanza n. 57/2012 e s.m.i..

5.bis Soppresso.

5.ter Nel caso in cui la proprietà privata è superiore al 50% del valore dell'immobile e il contributo per la parte pubblica è inferiore al 50% del totale, i Comuni, nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 5 delle ordinanze 29/2012, 51/2012 e 86/2012 e s.m.i., verificheranno l'ammissibilità degli interventi e ne determineranno il costo complessivo distinguendo tra la parte privata (per singole u.i. di proprietà privata e quota, in millesimi, delle parti comuni) e la parte pubblica (anche in questo caso per singole u.i. di proprietà pubblica e quota in millesimi di parti comuni). Conclusa l'istruttoria il comune ed il S.I.I. emetteranno l'ordinanza di concessione del contributo per l'intero edificio distinguendo il contributo destinato alla parte privata e quello destinato alla parte pubblica. Copia dell'ordinanza dovrà essere trasmessa alla S.T.C.D. entro 15 giorni dal suo rilascio per l'assegnazione al comune delle risorse per l'esecuzione degli interventi sulla parte di proprietà pubblica. La liquidazione del contributo del Commissario delegato sarà effettuata al comune, secondo quanto previsto dal Regolamento.

5.quater Successivamente il comune provvede alla determinazione del contributo concedibile articolato in due quote: una afferente alla parte privata determinata sulla base dei criteri stabiliti dalle ordinanze n. 29/2012, 51/2012 e 86/2012 e s.m.i., a gravare sui fondi dell'articolo 3 bis del D.L. n. 74/2012, e l'altra afferente alla parte pubblica, a gravare sui fondi dell'articolo 2 del D.L. n. 74/2012 disposti dai Piani Annuali 2013-2014 del Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali. Parimenti il SII, nei termini e con le modalità di calcolo definite dall'ordinanza n. 57/2012, verificherà l'ammissibilità degli interventi e determinerà il contributo, sia per la parte privata, secondo le modalità di calcolo definite dall'ordinanza n. 57/2012 e s.m.i. e sia per la parte di proprietà pubblica come sopra indicato. Conclusa l'istruttoria il comune ed il SII emetteranno l'ordinanza di concessione del contributo per l'intero

edificio distinguendo il contributo destinato alla parte privata e quello destinato alla parte pubblica. prevedendo il finanziamento della parte privata ai sensi dell'articolo 3 bis del D.L. n. 74/2012 e della parte pubblica con i Piani Annuali 2013-2014 del Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali a valere sui fondi dell'articolo 2 del D.L. n. 74/2012. Copia dell'ordinanza dovrà essere trasmessa alla S.T.C.D. entro 15 giorni dal suo rilascio per l'assegnazione al comune delle risorse per l'esecuzione degli interventi sulla parte di proprietà pubblica. La liquidazione del contributo del Commissario delegato sarà effettuata al comune, secondo quanto previsto dal Regolamento.

6. Soppresso.
7. Soppresso.
- 8 La classe d'uso dell'intero edificio, ai fini sismici, è quella corrispondente alla funzione strategica pubblica o rilevante presente nell'immobile, che pertanto prevale ai fini della classificazione sismica dell'intero edificio e degli interventi ad essa connessi. Nel caso in cui la presenza di funzioni pubbliche strategiche all'interno dell'immobile danneggiato comporti un incremento della classe d'uso dell'edificio, rispetto a quella che avrebbe lo stesso se fossero presenti solo funzioni private, il contributo assegnato al privato che realizza l'intervento attraverso le procedure di MUDE e SFINGE sarà opportunamente adeguato secondo quanto indicato nelle linee guida. Il contributo viene incrementato del 3% per classi d'uso superiori alla II. Nel caso in cui l'incidenza dei lavori conseguenti alla variazione della classe d'uso sia superiore al costo convenzionale incrementato con la percentuale prevista il progetto sarà oggetto di valutazione da parte del Comitato Tecnico Scientifico per l'eventuale concessione del costo superiore al costo convenzionale.
- 8.bis Soppresso.
9. Tutti gli interventi relativi agli edifici misti pubblico/privati sia nel caso di proprietà pubblica superiore o inferiore al 50% del valore dell'immobile sono, di norma, soggetti all'autorizzazione sismica preventiva. Il rilascio della concessione contributiva deve essere preceduto dall'autorizzazione sismica preventiva.
10. Soppresso.
11. Nel caso in cui la proprietà privata è superiore al 50% del valore dell'immobile e il contributo per la parte pubblica è inferiore al 50% del totale, il committente (soggetto attuatore), a norma del comma 2 dell'art. 4 dell'ordinanza 59/2014, entro 10 giorni dall'accettazione e protocollazione della domanda provvederà all'inoltro del progetto esecutivo strutturale dell'edificio misto pubblico/privati delle strutture tecniche competenti (comuni, unioni di comuni) per l'istruttoria e per il rilascio dell'autorizzazione sismica preventiva, nei casi previsti dalla L.R. n. 19/2008, nel caso dei comuni che abbiano stabilito di esercitare autonomamente, in forma singola o associata, le funzioni in materia sismica. Limitatamente ai comuni che, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 19/2008, non esercitano autonomamente le funzioni in materia sismica, il progetto esecutivo strutturale deve essere inviato al competente servizio regionale per il rilascio dell'autorizzazione sismica preventiva.
12. Entro 30 giorni dal ricevimento del progetto esecutivo nel caso di interventi a maggioranza pubblica il Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli regionale provvederà all'istruttoria per valutare la congruità della spesa e, limitatamente ai comuni che, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 19/2008, non esercitano autonomamente le funzioni in materia sismica, gli aspetti del progetto strutturale. Nel caso di documentazione carente per completare l'istruttoria i termini sono sospesi e si

provvederà alla richiesta di integrazione documentale che di norma deve avvenire entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta. Le integrazioni dovranno essere inviate dall'ente attuatore direttamente al Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli – Regione Emilia-Romagna (Viale della Fiera n. 8 – Bologna).

13. Contestualmente all'attestazione di congruità, si provvede al rilascio dell'autorizzazione sismica preventiva da parte del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli regionale, nei casi di cui al comma 12.
14. Entro 30 giorni dal ricevimento del progetto esecutivo, la struttura tecnica competente di cui al comma 11 provvederà all'istruttoria per la valutazione degli aspetti del progetto strutturale. Nel caso di documentazione carente per completare l'istruttoria i termini sono sospesi e si provvederà alla richiesta di integrazione documentale che di norma deve avvenire entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta. Al termine dell'istruttoria, la struttura tecnica competente provvederà al rilascio dell'autorizzazione sismica preventiva.
15. Nei casi di cui al comma 12 l'attestazione di congruità della spesa viene trasmessa dal Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli regionale all'ente attuatore e per conoscenza al Comune e/o al SII ed alla Struttura Tecnica del Commissario Delegato.
16. L'assegnazione del finanziamento verrà effettuata con decreto del Commissario delegato.
17. Nel caso di unità strutturali adiacenti formanti un unico complesso architettonico, qualora si proceda mediante un unico appalto, la determinazione della percentuale del valore della proprietà e del contributo per la parte pubblica, così come previsto al comma 1 lettera a), b) e c), può essere calcolata in riferimento all'intero complesso architettonico.
18. Possono rientrare nel Programma delle Opere Pubbliche e Beni Culturali, nella tipologia di interventi di proprietà mista, anche quegli interventi di riparazione con rafforzamento, locale, ripristino con miglioramento sismico e ricostruzione di edifici ricompresi nelle U.M.I., così come disciplinate all'art. 7 comma 1 della L.R. n. 16/2012.
19. Nei casi in cui l'U.M.I. sia costituita da più edifici con unità strutturali autonome gli interventi saranno attuati nel rispetto delle norme di cui al presente Regolamento.
20. Le aree esterne agli edifici oggetto della U.M.I. ancorché di proprietà pubblica e ancorché inserite nel progetto unitario non potranno beneficiare di alcun contributo attraverso il Piano degli Edifici Misti.

Articolo 10

Co-finanziamenti

1. Qualora il bene oggetto dell'intervento sia oggetto di copertura assicurativa per il rischio danni da terremoto, il contributo è determinato in misura pari alla differenza tra il costo dell'intervento e l'indennizzo assicurativo quantificato ed assegnato a quel bene.
2. I soggetti attuatori sono tenuti, nel termine che sarà indicato dal Commissario delegato con apposita circolare, a comunicare l'entità dell'indennizzo assicurativo e la sua ripartizione tra gli immobili danneggiati dal sisma. La mancata comunicazione comporterà la sospensione dell'emissione del decreto di assegnazione del finanziamento per tutti gli interventi in capo all'ente attuatore.
3. Qualora per la riparazione o il ripristino dell'edificio oggetto di intervento siano presenti altri finanziamenti (fondi propri, donazioni, altri fondi pubblici, etc.) il contributo sarà determinato in misura pari alla differenza tra il costo dell'intervento ed i co-finanziamenti esistenti.
4. Il costo dell'intervento risulta dal computo metrico-estimativo redatto sulla base dell'Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche pubblicato nel BURERT del 31 luglio 2012 e s.m.i.. Per eventuali voci di spesa non previste nel suddetto elenco prezzi si farà riferimento ad altri listini ufficiali, in mancanza si procederà con l'analisi dei prezzi, come disciplinata dall'art. 32, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo n. 163/2006, al lordo delle spese tecniche e dell'IVA, se non recuperabile.
5. In presenza di polizza assicurativa che copre diverse tipologie di rischi, verrà rimborsata solamente la quota relativa al rischio danni da terremoto e l'indennizzo assicurativo destinato alla copertura di costi delle opere oggetto del Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali.
6. Nel caso di interventi per i quali siano previsti co-finanziamenti (fondi propri, donazioni, assicurazioni etc.) il computo metrico del progetto esecutivo dovrà essere suddiviso in relazione alle varie fonti di finanziamento. Il quadro tecnico economico (Q.T.E.) dovrà essere articolato in:
 - Q.T.E. generale riepilogativo (riassume tutti i costi);
 - Q.T.E. relativo al finanziamento disposto dal Commissario per l'attuazione dei Piani Annuali 2013-2014;
 - tanti Q.T.E. quanti sono gli altri finanziamenti.
- 6.bis Nel caso di interventi di cui al comma precedente non saranno ritenuti ammissibili la presentazione di progetti esecutivi stralcio, ancorché funzionali, che utilizzino esclusivamente il contributo assegnato dal Commissario.
7. Nel corso dell'esecuzione dei lavori l'ente attuatore procederà ad utilizzare tutti i finanziamenti disponibili sui Q.T.E. nei quali è articolato l'intervento. Le somme derivanti dai ribassi d'asta torneranno nella disponibilità del Commissario e del soggetto attuatore in misura proporzionale rispetto a quanto dichiarato prima della gara e salvo quanto disposto al comma seguente per gli indennizzi assicurativi.
8. Nel caso in cui il cofinanziamento sia derivante da rimborsi assicurativi, le somme derivanti dal ribasso d'asta dovranno essere portate in economia interamente sul contributo del Commissario, viceversa nel caso in cui il cofinanziamento provenisse da altre fonti le somme derivanti dal ribasso d'asta potranno essere portate in economia in

modo proporzionale rispetto all'ammontare iniziale dei finanziamenti dichiarati in sede di presentazione del progetto esecutivo dell'intervento.

Articolo 11

Prestazioni tecniche e riconoscimento contributo massimo ammissibile

1. Il contributo massimo ammissibile relativo alle prestazioni professionali e alle spese tecniche dei professionisti abilitati nel caso di opere pubbliche e beni culturali sottoposti ad interventi di riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico, demolizione e ricostruzione o nuova costruzione, danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 ed inserite nei Piani Annuali 2013-2014, è disciplinato dal protocollo d'intesa tra il Commissario delegato ed i rappresentanti degli ordini professionali del 22 luglio 2013, approvato con decreto del Commissario delegato n. 928 del 23/09/2013, integrato e modificato secondo quanto riportato nei punti seguenti.
 - 1.^{bis} In casi del tutto eccezionali, per edifici di particolare interesse architettonico, ed a seguito di preventiva autorizzazione da parte del Commissario, il soggetto attuatore può procedere alla selezione del/i professionista/i al quale affidare l'incarico di progettazione seguendo la procedura del "concorso di progettazione" nei limiti e secondo quanto indicato agli artt. 152, 153, 154, 155, 156 e 157 del decreto legislativo n. 50/2016.
 - 1.^{ter} In casi del tutto eccezionali, per edifici di particolare interesse architettonico, il Commissario, previa convenzione con il soggetto attuatore può assumere il ruolo di stazione appaltante per l'individuazione del professionista al quale affidare il successivo incarico di progettazione, sia attraverso apposito concorso di progettazione ovvero attraverso concorso di idee.
2. Per le attività relative alle prestazioni tecniche svolte direttamente, in tutto o in parte, dagli enti attuatori, per i soli interventi il cui bando di gara sia stato pubblicato in data antecedente al 20 aprile 2016, è riconosciuto l'incentivo previsto dall'articolo 93 commi 7 bis, 7 ter, 7 quater, e 7 quinquies del decreto legislativo n. 163/2006 così come modificato dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Per quegli interventi il cui bando sia stato pubblicato dal 20 aprile 2016 in poi, è riconosciuto l'incentivo previsto dall'articolo 113 del decreto legislativo n. 50/2016.
 - 2.^{bis} Per le attività di cui al comma 2 i soggetti attuatori destinano ad un fondo per le funzioni tecniche indicate all'art. 113 del decreto legislativo n. 50/2016 risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara per i lavori. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel regolamento interno al soggetto attuatore, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. Il regolamento interno al soggetto attuatore definisce i criteri di riparto delle risorse del fondo, tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive, e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento

del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

- 2.^{ter} Per gli incentivi erogati dai soggetti attuatori ai propri dipendenti è consentito inserire nel quadro tecnico economico del progetto gli oneri conseguenti alla stipula di apposite polizze assicurative, tali oneri sono da considerarsi al di fuori delle percentuali massime riconosciute come incentivi.
3. Gli enti attuatori, che non sono pubbliche amministrazioni, dovranno adottare un regolamento semplificato per l'erogazione dell'incentivo prevedendo il compenso al responsabile unico del procedimento (R.U.P.) ed ai suoi collaboratori tecnico-amministrativi e giuridici, che dovrà essere graduato in relazione all'importo dei lavori.
4. Gli enti attuatori degli interventi inseriti nei Piani Annuali 2013-2014, nell'affidamento delle prestazioni professionali, dovranno prevedere la graduazione dei compensi ai professionisti tenendo conto dell'importo dei lavori.
5. L'onorario/i spettante al/ai professionista/i incaricato/i sarà/anno stabilito/i dall'ente attuatore che potrà prevedere anche compensi superiori a quelli ammissibili a contributo. In questo caso la differenza della spesa tra l'importo delle spese tecniche ammissibili a contributo e quello concordato con il/i professionista/i sono a carico del soggetto attuatore. Il soggetto attuatore, in base all'importo dei lavori, può prevedere anche compenso/i inferiore/i a quello massimo ammissibile a contributo.
6. Le prestazioni tecniche che dovranno essere correntemente svolte negli interventi di riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico e demolizione e ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali risultano essere:
 - a) responsabile unico del procedimento (R.U.P.), compreso collaboratori tecnico-amministrativi e giuridici del R.U.P.;
 - b) prestazioni tecniche consistenti in:
 - progetto architettonico e strutturale, compresi: rilievo del danno e tipologie strutturali, particolari costruttivi, computo metrico estimativo e capitolato speciale di appalto;
 - direzione dei lavori architettonici e strutturali, compresa relativa contabilità;
 - coordinamento della sicurezza nei cantieri, in fase di progetto e di esecuzione lavori;
 - collaudo strutturale, collaudo tecnico amministrativo o certificato regolare esecuzione per lavori con importo inferiore a 1.000.000,00 Euro.
7. Il contributo massimo ammissibile per le prestazioni descritte al precedente punto 6., (onorari comprese le spese) è riconosciuto fino al 10% del costo dell'intervento (importo lavori ammesso a contributo compresi costi della sicurezza), al netto dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali. Nel caso di affidamento di incarichi separati non verranno riconosciute eventuali maggiorazioni.

- 7.^{bis} Nel caso dei Consorzi di Bonifica, in analogia a quanto previsto dai provvedimenti già adottati dalla R.E.R., il massimo contributo per spese tecniche ed amministrative erogabile è pari al 10% dell'importo dei lavori ammessi a finanziamento.
- 7.^{ter} Il contributo di cui al comma precedente ricomprende integralmente tutte le spese tecniche (R.U.P., rilievi, indagini preliminari progettazione, coordinamento della sicurezza, verifica e validazione del progetto, alta sorveglianza, direzione lavori, perizie di variante e collaudi) e gli onorari professionali in caso di tecnici esterni, incentivi per la progettazione svolta da personale interno, spese generali amministrative, oneri fiscali e previdenziali inclusi, resta esclusa solo l'IVA e gli oneri previdenziali sulle spese tecniche, se svolte da professionisti esterni all'Ente.
- 7.^{quater} Resta inteso che verranno liquidate, per ogni singolo intervento, le sole spese effettivamente sostenute e che saranno puntualmente documentate.
- 7.^{quinques} L'importo massimo ammissibile di cui al comma 7, relativo alle spese tecniche, fissato nella misura pari al 10% dell'importo dei lavori ammessi a contributo viene aggiornato nei casi in cui per effetto dell'introduzione di varianti in corso d'opera al progetto appaltato, regolarmente approvate dalla S.T.C.D., viene incrementato l'importo dei lavori autorizzati.
8. Per le prestazioni previste al punto 6. lettera a) è riconosciuta la percentuale prevista dai regolamenti vigenti per l'erogazione dell'incentivo previsto dall'articolo 93 del decreto legislativo n. 163/2006, mentre per le prestazioni previste dal punto 6. lettera b) consistenti nelle spese tecniche (onorari compreso le spese) è riconosciuta la differenza fino al 10% dell'importo ammesso a finanziamento in base alle spese documentate dal soggetto attuatore. Gli enti attuatori che non siano pubbliche amministrazioni dovranno adottare un regolamento semplificato per l'erogazione dell'incentivo prevedendo il compenso al responsabile unico del procedimento (R.U.P.) ed ai suoi collaboratori tecnico-amministrativi e giuridici, graduato in relazione all'importo dei lavori, ed in ogni caso per importi fino a € 500.000,00 non superiore allo 0,7%, comprensivo degli oneri previdenziali, nel caso in cui vengano erogati a dipendenti del soggetto attuatore ed oneri previdenziali ed IVA esclusi nel caso di professionisti non dipendenti del soggetto attuatore.
- 8.^{bis} Per le prestazioni relative alla verifica e validazione dei progetti esecutivi necessari prima dell'espletamento della gare di appalto, per gli enti che non siano pubbliche amministrazioni, è riconosciuto al/i soggetti che effettuano le suddette attività un ulteriore compenso graduato in relazione alla complessità ed all'importo dell'intervento ma che non può essere superiore allo 0,3% dell'importo dei lavori ammessi a finanziamento.
- 8.^{ter} Il contributo per le attività di verifica e di validazione dei progetti di cui al punto precedente vengono riconosciute nella misura massima di:
- 0,3 % per importi lavori compresi tra € 1.000.000,00 e € 2.000.000,00;
 - 0,2 % per importi lavori compresi tra € 2.000.000,00 e € 5.000.000,00;
 - 0,1 % per importi superiori a € 5.000.000,00.
- 8.^{quater} Resta inteso che i compensi di cui al punto precedente devono comunque rientrare nel limite massimo del 10 % delle spese tecniche ammesse a finanziamento.
- 8.^{quinques} Nel caso in cui il soggetto attuatore proceda alla selezione del professionista al quale affidare l'incarico attraverso concorso di progettazione ai sensi del comma 1bis, viene riconosciuto un ulteriore contributo pari all'1,5% dell'importo lavori di progetto, pertanto si potrà procedere al riconoscimento di un contributo complessivo pari al 3% dell'importo lavori.

- 8.^{sexies} Il contributo di cui al comma precedente dovrà coprire ogni spesa relativa alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica ed al concorso, quali: il premio al vincitore (massimo 1,5% dell'importo lavori) il premio agli altri partecipanti (massimo 1,2% dell'importo lavori), le spese per la commissione giudicatrice, per la pubblicità ed ogni altra spesa inerente al concorso (0,3% dell'importo lavori).
9. Sono escluse dalle spese per prestazioni tecniche di cui al punto 6 e ricomprese nelle somme a disposizione del quadro tecnico-economico le "indagini e prelievi per valutare caratteristiche dei terreni e dei materiali da costruzione", le "prove di laboratorio connesse" nonché le prestazioni professionali geologiche a supporto della redazione del progetto strutturale, che quindi non concorrono alla formazione del 10%.
10. Le indagini e i prelievi per valutare le caratteristiche dei terreni e dei materiali da costruzione e le prove di laboratorio connesse, oggetto di un piano d'indagini preventivamente concordato tra il geologo ed il progettista strutturale, sono riconosciute nei seguenti limiti massimi percentuali:
- fino al 3,00% del costo dell'intervento (Importo lavori ammessi a contributo compreso costi della sicurezza), qualora tale costo sia di importo minore o uguale ad € 500.000,00;
 - fino al 1,50% del costo dell'intervento (Importo lavori ammessi a contributo compreso costi della sicurezza), sull'importo eccedente € 500.000,00 e fino ad € 1.000.000,00;
 - fino al 0,75% del costo dell'intervento (Importo lavori ammessi a contributo compreso costi della sicurezza), sull'importo eccedente ad € 1.000.000,00 e fino ad € 2.000.000,00 Euro;
 - fino all'0,35% del costo dell'intervento (Importo lavori ammessi a contributo compreso costi della sicurezza) oltre ad € 2.000.000,00.
11. Le prestazioni professionali geologiche (compreso le spese), a supporto della redazione del progetto strutturale, non sono sub-appaltabili e sono riconosciute nei seguenti limiti massimi percentuali:
- fino al 1,20% del costo dell'intervento (Importo lavori ammessi a contributo compreso costi della sicurezza), qualora tale costo sia di importo minore o uguale ad € 500.000,00;
 - fino al 1,00% del costo dell'intervento (Importo lavori ammessi a contributo compreso costi della sicurezza), sull'importo eccedente € 500.000,00 e fino ad € 1.000.000,00;
 - fino al 0,70% del costo dell'intervento (Importo lavori ammessi a contributo compreso costi della sicurezza), sull'importo eccedente ad € 1.000.000,00 e fino ad € 2.000.000,00 Euro;
 - fino all'0,50% del costo dell'intervento (Importo lavori ammessi a contributo compreso costi della sicurezza) oltre ad € 2.000.000,00.
12. Sono escluse dalle spese di cui al punto 6 e ricomprese nelle somme a disposizione del quadro tecnico-economico, la gestione tecnico-amministrativa della procedura di gara e della rendicontazione della spesa dell'intervento nel caso di enti attuatori, che non siano pubbliche amministrazioni, quali gli enti ecclesiastici e religiosi, per i quali è riconosciuto un contributo pari al 1,50% del costo dell'intervento (Importo lavori ammessi a contributo compreso costi della sicurezza), detto contributo deve intendersi comprensivo di contributi previdenziali, IVA ed ogni altro onere fiscale.
- 12^{bis} Il contributo per le spese di cui al punto precedente viene incrementato qualora aumentino i lavori ammessi a finanziamento per effetto dell'approvazione di una

variante suppletiva in corso d'opera, fermo restando che la percentuale massima rimane pari al 1,50 % dell'importo lavori.

13. Sono altresì escluse dal novero delle spese tecniche anche ulteriori prestazioni professionali strettamente dipendenti dalla tipologia dell'intervento che esulano dalla attività tecnica professionale ordinaria connessa con la riparazione o il ripristino di un'opera pubblica o di un bene culturale. Tali prestazioni aggiuntive, con il relativo peso ponderale da applicarsi alle percentuali di cui al seguente punto 14, sono le seguenti:

- pratiche di accatastamento (relative alle nuove costruzioni): 10%;
- relazioni ambientali e/o paesaggistiche necessarie in presenza di vincoli specifici e documentati: 15%;
- rilievo geometrico e restituzione su supporto informatico: 35%;
- rilievo storico-critico, nel caso di beni culturali sottoposti alla tutela prevista dal D.Lgs. n. 42/2004: 50%;
- progetto e D.L. impianti, nel caso di edifici demoliti e ricostruiti o adeguati sismicamente: 40%.

In ogni caso, nel caso di più prestazioni aggiuntive, non saranno finanziate spese oltre la percentuale del 100%.

14. Le ulteriori prestazioni di cui al punto 13., escluse da quelle previste al punto 6., ricomprese nelle somme a disposizione del quadro tecnico-economico, verranno ammesse a contributo solo se effettivamente svolte e documentate contemporaneamente alla redazione del progetto o all'esecuzione dei lavori. Tali prestazioni potranno essere svolte anche da professionisti diversi dall'affidatario dell'incarico e dovranno essere documentate attraverso apposite fatture e saranno riconosciute con i seguenti incrementi massimi:

- fino al 2,80% del costo dell'intervento (Importo lavori ammessi a contributo compreso costi della sicurezza), qualora tale costo sia di importo minore o uguale ad € 500.000,00;
- fino al 1,80% del costo dell'intervento (Importo lavori ammessi a contributo compreso costi della sicurezza), sull'importo eccedente € 500.000,00 e fino ad € 1.000.000,00;
- fino al 0,80% del costo dell'intervento (Importo lavori ammessi a contributo compreso costi della sicurezza), sull'importo eccedente ad € 1.000.000,00 e fino ad € 2.000.000,00 Euro;
- fino all'0,40% del costo dell'intervento (Importo lavori ammessi a contributo compreso costi della sicurezza) oltre ad € 2.000.000,00.

15. Il contributo minimo riconosciuto, nei casi in cui comunque si sia sviluppata una progettazione completa secondo quanto previsto dal Codice de Contratti, sull'insieme delle spese tecniche indipendentemente dall'importo dei lavori, è comunque pari ad € 6.000,00.

15.^{bis} Nei casi in cui non sia sviluppata una progettazione completa secondo quanto previsto dal Codice dei Contratti ma solo una perizia tecnica il contributo massimo riconosciuto sull'insieme delle spese tecniche indipendentemente dall'importo dei lavori, è comunque pari ad € 3.000,00.

15.^{ter} Nei casi di interventi misti pubblico-privati è riconosciuto al Comune proprietario di una parte dell'immobile oggetto di intervento un contributo forfettario omnicomprensivo per compensare l'amministratore di condominio nella misura massima pari a:

- 2% del costo delle opere ammissibili per interventi di importo fino a € 200.000,00;
- 1,5% del costo delle opere ammissibili per la parte superiore a € 200.000,00 e fino a € 500.000,00;

- 1% del costo delle opere ammissibili per la parte superiore a € 500.000,00 e fino € 3.000.000,00;
 - 0,5% del costo delle opere ammissibili per la parte superiore a € 3.000.000,00.
16. Tutti gli importi indicati nel presente articolo, devono intendersi al netto dell'aliquota IVA prevista per legge, e dei contributi previdenziali ed assicurativi previsti dalle disposizioni di settore.

Articolo 12

Affidamento prestazioni tecniche

1. Per il conferimento degli “incarichi di servizi tecnici di progettazione, coordinamento sicurezza lavori e direzione dei lavori” relativi all’attuazione degli interventi inseriti nel Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali e nei Piani Annuali 2013-2014, tutti gli enti attuatori devono applicare le vigenti disposizioni normative e regolamentari, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 50/2016.
2. Per il conferimento degli “incarichi di servizi tecnici di progettazione, coordinamento sicurezza lavori e direzione dei lavori” gli enti attuatori devono pertanto rispettare le seguenti disposizioni procedurali, in base ai limiti di importo:
 - fino a 40 mila euro possibile affidamento diretto, con il principio di rotazione degli incarichi;
 - tra 40 e 100 mila euro procedura negoziata con invito almeno a cinque concorrenti, sulla base del principio di rotazione degli incarichi;
 - per importi tra 100 mila euro e la soglia comunitaria per affidamento appalto di servizi, l’affidamento avverrà con procedura aperta o ristretta ai sensi degli articoli 60 e 61 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - per importi superiori alla soglia comunitaria, per l’affidamento di appalto di servizi, procedura aperta.
- 2.bis Per il conferimento degli incarichi di importo superiore ai 40.000 mila euro le procedure di selezione dovranno essere effettuate con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo le linee guida pubblicate da ANAC.
3. Per poter esperire le procedure negoziate, di cui al comma 2, gli enti attuatori sono invitati a predisporre, con procedura di evidenza pubblica, un elenco dei soggetti da invitare (articolo 36 comma 2 lettera b del D.Lgs. n. 50/2016).
4. Per gli “incarichi di servizi tecnici di progettazione, coordinamento sicurezza lavori e direzione dei lavori” relativi all’attuazione degli interventi previsti dal Programma delle Opere Pubbliche e Beni Culturali e dai relativi Piani Annuali, gli enti attuatori possono anche procedere all’affidamento di incarichi separati, che risulteranno in ogni caso soggetti ai limiti degli importi e procedure indicati al comma 2.
- 4.bis Soppresso.
5. L’eventuale suddivisione delle prestazioni professionali è limitata ai seguenti incarichi:
 - progettazione architettonica;
 - progettazione strutturale;
 - progettazione impiantistica;
 - progettazione e coordinamento in corso d’opera della sicurezza;
 - direzione lavori e redazione degli atti di contabilità.
6. La prestazione geologica è autonoma e separata e dovrà essere affidata direttamente dall’ente attuatore.
7. Per il rispetto dei limiti e delle procedure di affidamento previsti al comma 2, l’importo dei lavori da considerare, sia per l’incarico complessivo che per gli incarichi separati, è riferito al costo dell’intervento inserito nel Programma delle Opere Pubbliche e Beni Culturali approvato e non quello dell’eventuale stralcio funzionale. Gli incarichi di progettazione quindi dovranno essere affidati tenendo conto del costo dell’intervento inserito a Programma; se questo sarà diviso in stralci, il/i progettista/i individuato/i con

apposita procedura di affidamento, oltre ad essere abilitato/i alla progettazione esecutiva di tutto l'intervento, dovrà/anno produrre il progetto di fattibilità tecnica ed economica esteso a tutto l'edificio, individuando in maniera definitiva il costo dell'intervento ed i suoi eventuali stralci funzionali che potranno essere anche finanziati con piani successivi. Con il finanziamento del primo stralcio verranno pagate le spese tecniche riguardanti detto stralcio e quelle del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intero edificio. Le spese tecniche dei progetti esecutivi dei vari stralci verranno pagate con i fondi assegnati in ogni Piano Attuativo. La quota del di fattibilità tecnica ed economica non riguardante il 1° stralcio finanziato a Piano verrà pagata con le somme a disposizione dell'amministrazione ricomprese nel finanziamento assegnato con il piano annuale 2013-2014. Nel caso di stralcio/i successivo/i, l'importo complessivo delle spese tecniche dovrà tenere conto anche della quota del progetto di fattibilità tecnica ed economica pagato con il finanziamento del piano annuale 2013-2014 che verrà decurtata all'interno delle spese tecniche riguardanti gli eventuali stralci di completamento.

8. Le spese tecniche del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intero edificio non potranno eccedere l'1,5% del costo dei lavori.

8.^{bis} Le spese di cui al precedente comma sono comprensive della quota parte di progettazione di fattibilità tecnica ed economica già riconosciuta nel limite del 10% delle spese tecniche del progetto stralcio oggetto di finanziamento.

8.^{ter} Le spese tecniche riconosciute, per la predisposizione delle progettazioni esecutive degli interventi stralcio, che potranno essere finanziati in momenti successivi, saranno al netto della quota parte del progetto di fattibilità tecnica ed economica generale già erogata ai sensi del comma 8.

8.^{quater} Nel caso di intervento che viene attuato per stralci, le spese tecniche trovano copertura nei quadri tecnici economici dei progetti esecutivi secondo la seguente articolazione che riporta a titolo esemplificativo un intervento il cui importo lavori complessivo è pari a € 3.000.000,00 che viene attuato in tre stralci (€ 300.000,00, € 700.000,00, € 2.000.000,00):

- (spese progetto di fattibilità tecnica ed economica generale = 1,5 % di € 3.000.000,00 = € 45.000,00)
- (spese tecniche progetto esecutivo 1° stralcio = 8,5% di € 300.000,00 = € 25.500,00)
- (spese tecniche progetto esecutivo 2° stralcio = 8,5% di € 700.000,00 = € 59.500,00)
- (spese tecniche progetto esecutivo 3° stralcio = 8,5% di € 2.000.000,00 = € 170.000,00)

Nel quadro tecnico economico del progetto esecutivo del primo stralcio potrà pertanto essere riconosciuto per spese tecniche un importo pari ad € 70.500,00.

9. Nel caso di suddivisione delle prestazioni professionali, di cui al comma 5, gli incarichi separati non potranno essere affidati a componenti dello stesso studio associato o della medesima società di ingegneria, nonché a componenti dell'eventuale ATI costituita per l'affidamento di parte dello stesso incarico.

10. Tutti gli importi indicati nel presente articolo si devono intendere al netto di IVA secondo l'aliquota prevista per legge e contributi previdenziali ed assicurativi di cui alle disposizioni di settore specifiche.

Articolo 13

Varianti ai progetti ed ai quadri tecnici economici ed ulteriori disposizioni

1. Il quadro tecnico economico conseguente all'attestazione della congruità della spesa rilasciata dal Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli regionale, in corso d'opera può subire variazioni.
- 1.^{bis} Le modifiche del quadro tecnico economico, possono riguardare i lavori autorizzati, ovvero le somme a disposizione, in entrambi i casi le variazioni vanno sempre autorizzate secondo le modalità di seguito disciplinate.
2. Le modifiche del Q.T.E. che richiedono un incremento della somma assegnata per l'intervento, purché nell'ambito dell'importo indicato nel Piano, sono soggette al rilascio di una nuova attestazione di congruità della spesa da parte del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli regionale o da parte del Servizio Difesa del Suolo e della Costa se trattasi di opera idraulica.
- 2.^{bis} Le varianti al progetto approvato che richiedono un incremento della somma assegnata per l'intervento, purché nell'ambito dell'importo indicato nel Piano, sono soggette al rilascio di una nuova attestazione di congruità della spesa da parte del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli regionale o da parte del Servizio Difesa del Suolo e della Costa se trattasi di opera idraulica.
- 2.^{ter} Le varianti al progetto approvato, ai sensi dell'art. 132 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006, ovvero quelle per le quali gli interventi ricadono nel regime del nuovo codice dei contratti, ai sensi degli artt. 106 e 149 del D.Lgs. n. 50/2016, che rivestono carattere sostanziale ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 19/2008, anche se non richiedono un incremento della somma assegnata, sono soggette ad autorizzazione sismica preventiva da parte del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli regionale e qualora il bene sia tutelato, a parere del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le province di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Ferrara (MiBACT) ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 42/2004.
3. Le modifiche del Q.T.E., che riguardano esclusivamente una diversa distribuzione delle somme a disposizione e che non richiedono un incremento della somma assegnata per l'intervento, sono autorizzate direttamente dalla Struttura Tecnica del Commissario Delegato, attraverso la piattaforma FENICE.
- 3.^{bis} Le varianti al progetto approvato, ai sensi dell'art. 132, comma 3, ultimo periodo, e per i beni tutelati ai sensi dell'art. 205 comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, ovvero quelle per le quali gli interventi ricadono nel regime del nuovo codice dei contratti, ai sensi degli artt. 106 e 149 del D.Lgs. n. 50/2016, dichiarate non sostanziali ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 19/2008 e rientranti nelle tipologie riportate nell'atto di indirizzo approvato dalla Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna con deliberazione n. 687 in data 23 maggio 2011, che non necessitano dell'autorizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le province di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Ferrara (MiBACT) ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 42/2004, che non richiedono un incremento della somma assegnata per l'intervento, sono autorizzate direttamente dalla Struttura Tecnica del Commissario Delegato, attraverso la piattaforma FENICE.
- 3.^{ter} Soppresso.
- 3.^{quater} Per le varianti al progetto non sostanziali di cui al comma precedente dovranno comunque essere trasmessi in un'unica copia ai fini del rilascio del nulla osta:

- dichiarazione del R.U.P. che attesti che le varianti non risultano sostanziali ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 19/2008;
 - gli elaborati e le dichiarazioni di cui al punto 3 dell'allegato 2 della delibera di G.R. n. 687/2011 sopra citata;
 - modulo MUR A.15/D.9 – Asseverazione relativa alle varianti non sostanziali – debitamente compilato e firmato in ogni sua parte;
 - dichiarazione del progettista con asseverazione del R.U.P. in cui si attesti:
 - che le varianti al progetto non costituiscono riproposizione di interventi precedentemente ritenuti non ammissibili da parte del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli regionale e pertanto esclusi dall'attestazione di congruità della spesa;
 - che le varianti proposte risultano ammissibili a finanziamento ai sensi dell'art. 8 del presente Regolamento.
 - dichiarazione del proprietario o del legale rappresentante dell'ente attuatore circa la copertura finanziaria della spesa prevista con esplicito riferimento agli ulteriori finanziamenti pubblici e privati ricevuti per lo stesso intervento o per altri interventi comunque riferiti allo stesso edificio nonché l'eventuale rimborso dell'assicurazione e sulla recuperabilità dell'IVA, nel caso le condizioni fossero variate rispetto alla data di presentazione del progetto esecutivo;
 - computo metrico estimativo e quadro tecnico economico di raffronto pre e post variante. Nel caso di interventi per i quali siano previsti co-finanziamenti (fondi propri, donazioni, assicurazioni etc.) il computo metrico estimativo di raffronto dovrà essere suddiviso in relazione alle varie fonti di finanziamento. Il quadro tecnico economico (Q.T.E.) di raffronto dovrà essere articolato in:
 - Q.T.E. generale riepilogativo (riassume tutti i costi) pre e post variante;
 - Q.T.E. relativo al finanziamento disposto dal Commissario per l'attuazione dei Piani Annuali 2013-2014 pre e post variante;
 - tanti Q.T.E. di raffronto pre e post variante quanti sono gli altri finanziamenti.
4. L'eventuale utilizzo del ribasso d'asta e delle economie di spesa per varianti sostanziali potrà essere richiesto presentando idonea documentazione così come previsto dal D.Lgs. n. 163/2006 ovvero quelle per le quali gli interventi ricadono nel regime del nuovo codice dei contratti, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, e deve essere preventivamente autorizzato dal Commissario delegato, previa istruttoria del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli regionale.
5. Per le varianti sostanziali ai progetti i tempi per la presentazione e le procedure sono le stesse di quelle descritte negli articoli precedenti.
- 5.^{bis} Nel caso in cui le varianti in corso d'opera portino ad un incremento dell'importo dei lavori, conseguentemente il contributo massimo per le spese tecniche potrà subire analogo incremento purché sempre nei limiti del 10% del nuovo importo dei lavori di perizia calcolati al lordo del ribasso d'asta.
6. Qualora sorgano difficoltà di giudizio tecnico nell'espletamento degli adempimenti di rispettiva competenza, l'ente attuatore o il Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli regionale possono avvalersi della consulenza tecnica degli esperti del Comitato Tecnico Scientifico regionale per la riduzione del rischio sismico.
7. Gli enti attuatori pubblici dovranno inserire gli interventi oggetto di contributo con i Piani Annuali 2013-2014 e relativi alla riparazione, ripristino con miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma, nel Programma Triennale delle OO.PP., contestualmente all'approvazione del bilancio dell'Ente.

8. Gli enti attuatori (Comuni o Province) possono delegare le funzioni di stazioni appaltanti ad altro ente pubblico previa stipula di una convenzione, ottenuto il nulla osta preventivo del Commissario delegato.

Articolo 14

Titoli abilitativi

1. Gli enti attuatori, nel caso di interventi su beni di proprietà di enti ecclesiastici e religiosi, dovranno conseguire, prima dell'inizio dei lavori, i seguenti titoli abilitativi:
 - nel caso di interventi di cui all'art. 3 del presente Regolamento: comunicazione inizio lavori (C.I.L.);
 - nel caso di interventi di cui all'art. 4 del presente Regolamento: segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.);
 - nel caso di interventi di cui all'art. 6 del presente Regolamento, per interventi di demolizione e ricostruzione senza aumento di volume: segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.);
 - nel caso di interventi di nuova costruzione o di interventi di demolizione e ricostruzione con aumento di volume: permesso di costruire (P.d.C.).
2. Non sono soggetti a titolo abilitativo tutti gli interventi relativi alle opere pubbliche e beni culturali, presenti nei Piani Annuali 2013-2014, eseguiti dagli enti istituzionalmente competenti secondo quanto previsto dall'art. 10 della legge regionale n. 15 del 30/07/13.
3. Per le opere pubbliche ed i beni culturali di interesse regionale/provinciale/comunale, gli enti attuatori, in sede di validazione del progetto di cui all'art. 112 del D.Lgs. n. 163/2006, per interventi appaltati prima del 20 aprile e di cui all'art. 26 del D.Lgs n. 50/2016 accertano e dichiarano la conformità del progetto alla disciplina dell'attività edilizia di cui all'art. 9 comma 3 della legge regionale n. 15 del 30/07/13.
4. Gli interventi su immobili soggetti a tutela di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 21.
5. La presentazione dei progetti esecutivi di cui al comma precedente alla S.T.C.D. nell'ambito del procedimento di approvazione dell'intervento e concessione del contributo equivale a richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 42/2004. Il soggetto attuatore all'atto della presentazione del progetto alla S.T.C.D. dovrà allegare apposita domanda di autorizzazione. Resta inteso che i termini per il rilascio della citata autorizzazione decorrono dalla data di effettiva presa in carico dell'istanza da parte del MiBACT.

Articolo 15

Affidamento, esecuzione ed ultimazione degli interventi

1. Per l'attuazione degli interventi inseriti nel Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali e nei Piani Annuali 2013-2014, tutti gli enti attuatori, compresi gli enti ecclesiastici, beneficiari dei contributi di cui al Programma suddetto, devono applicare le disposizioni di cui al presente articolo.
2. Per l'affidamento di lavori, compresi quelli relativi ad interventi sui beni culturali, soggetti alla tutela del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., gli enti attuatori devono rispettare le seguenti disposizioni procedurali, in base ai limiti di importo (fatti salvi i casi in cui viene motivata l'urgenza):
 - fino a 40 mila euro possibile affidamento diretto, con il principio della rotazione;
 - tra 40 e 150 mila euro procedura in economia con invito almeno a cinque ditte, con il principio della rotazione;
 - tra 150 mila e 1 milione di euro procedura negoziata con invito almeno a dieci ditte, senza pubblicazione del bando di gara, con il principio della rotazione;
 - importi superiori a 1 milione di euro procedura aperta.
3. Soppresso.
- 3.^{bis} Per l'affidamento di lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria (€ 5.186.000,00), per i quali l'Ente sia in grado di accertare l'estrema urgenza certificando l'indifferibilità di intervenire per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, comprensivi di nuove edificazioni sostitutive e per la tutela del patrimonio culturale, è possibile procedere secondo quanto previsto dall'art. 63 del Codice dei Contratti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 con invito rivolto ad almeno dieci operatori economici, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, così come indicato nell'art. 9 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni in legge 11 novembre 2014, n. 164.
4. Per i lavori fino a 40.000 euro l'affidamento diretto (art. 36, comma 2, lettera a) D.Lgs. n. 50/2016) è possibile esclusivamente per le tipologie di lavori, individuati da ciascuna stazione appaltante, nell'ambito delle categorie generali individuate dalla normativa vigente.
5. Per i lavori fino a 150.000 euro il ricorso alla procedura negoziata con invito ad almeno cinque ditte di cui all'art. 36, comma 2, lettera b) è possibile esclusivamente per le tipologie di lavori individuati da ciascuna stazione appaltante, nell'ambito delle categorie generali individuate dalla normativa vigente.
6. Soppresso.
7. Gli enti attuatori che intendono utilizzare la procedura in economia, il cottimo fiduciario e la procedura negoziata sono invitati ad utilizzare l'elenco di merito regionale previsto dalla legge regionale 11/2010 art. 13, al fine di assicurare trasparenza, leale concorrenza ed applicare il principio della rotazione degli affidamenti.
8. Gli enti attuatori avviano le procedure per l'affidamento dei lavori non appena acquisiti tutti gli assensi e le autorizzazioni necessarie sul progetto esecutivo e comunque non oltre 30 giorni da tale acquisizione, secondo quanto indicato negli articoli precedenti.
9. Soppresso.

10. Nell'affidamento di lavori, gli enti attuatori, ai fini della contribuzione di cui al Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali, dovranno prevedere l'applicazione del CCNL dell'edilizia ovvero quello inerente al settore merceologico corrispondente alla prestazione richiesta.
11. Tutti gli enti attuatori nell'appaltare i lavori devono utilizzare le procedure più idonee per assicurare la qualità degli interventi con riferimento alle disposizioni dell'art. 9 della legge regionale 11/2010. Per importi a base d'asta superiori a € 300.000,00 gli enti attuatori dovranno appaltare i lavori, per l'assegnazione del contributo da parte del Commissario delegato, utilizzando il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016. Il mancato rispetto di tale disposizione comporta la mancata assegnazione del finanziamento o la sua revoca da parte del Commissario delegato. Per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa si consiglia l'utilizzo delle griglie di riferimento delle linee guida ITACA, opportunamente calibrate in relazione agli interventi da realizzare. Possono altresì essere aggiunti criteri premianti (applicazione modello del cantiere etico per garantire supporto alle stazioni appaltanti anche nel corso dei lavori).
12. Le spese sostenute dall'ente attuatore per la commissione di gara per la valutazione delle proposte con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa sono inserite tra le somme a disposizione del quadro tecnico-economico e rimborsate dal Commissario fino alla percentuale massima dello 0,5 per cento del costo previsto per i lavori.
13. Tutti gli enti attuatori, prima dell'avvio delle procedure per la realizzazione dell'intervento autorizzato con i Piani Annuali 2013-2014, sono obbligati alla nomina del responsabile unico del procedimento (R.U.P.).
14. Il responsabile unico del procedimento (R.U.P.) ha l'obbligo di comunicare alla Struttura Tecnica del Commissario Delegato ed al Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli regionale la data di effettivo inizio lavori, di ultimazione dei lavori e le date delle fasi esecutive di rilevanza strutturale identificate nelle attestazioni di congruità della spesa, secondo le modalità operative indicate dal Commissario delegato.
15. Per gli interventi su opere strutturali relativi al ripristino con miglioramento sismico e per le nuove costruzioni deve essere sempre eseguito il collaudo statico. Quanto al collaudo tecnico-amministrativo, questo viene eseguito ai sensi dell'art. 141, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, ovvero quelle per le quali gli interventi ricadono nel regime del nuovo codice dei contratti, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016, fermo restando il possesso dei requisiti di legge in capo ai collaudatori, incaricati dagli enti attuatori.
16. Copia conforme all'originale del certificato di collaudo statico, del collaudo tecnico-amministrativo o di regolare esecuzione è trasmessa alla Struttura Tecnica del Commissario Delegato ed al Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli regionale dopo la sua approvazione.
17. I termini, di norma, per l'ultimazione dei lavori risultano essere i seguenti:
 - per le opere che presentano un importo a base d'asta inferiore a € 500.000,00 deve essere previsto il completamento entro 12 mesi successivi alla data di consegna dei lavori;
 - per le opere che presentano un importo a base d'asta compreso tra € 500.000,00 ed € 1.000.000,00 deve essere previsto il completamento entro 18 mesi successivi alla data di consegna dei lavori;

- per le opere che presentano un importo a base d'asta compreso tra € 1.000.000,00 ed € 2.000.000,00 deve essere previsto il completamento entro 30 mesi successivi alla data di consegna dei lavori;
 - per le opere che presentano un importo a base d'asta superiore a € 2.000.000,00 deve essere previsto il completamento in base ai tempi che il progettista indicherà in sede di presentazione del progetto esecutivo. I termini indicati saranno valutati ed accettati dal Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli regionale.
18. Per lavori complessi che presentano varie problematiche: importi elevati, esecuzione interventi in particolari condizioni, edifici di rilevante interesse culturale, o per la risoluzione del contratto e/o di fallimento dell'Appaltatore, il Commissario delegato, a seguito della presentazione di motivata domanda da parte dell'ente attuatore, può concedere una proroga per l'ultimazione dei lavori. Di conseguenza gli enti attuatori potranno prorogare, a loro volta, i termini del contratto di appalto.
19. Il Commissario delegato può svolgere le funzioni di Stazione appaltante, in sostituzione dell'Ente proprietario, limitatamente alla realizzazione di interventi relativi ad edifici scolastici in cui gli studenti siano ospitati all'interno dei prefabbricati modulari scolastici (P.M.S.) o degli edifici scolastici temporanei (E.S.T.) per consentire il rapido rientro degli stessi nelle strutture riparate o ricostruite.
20. Per gli interventi eseguiti direttamente dal Commissario, dovrà essere stipulata una convenzione con l'Ente proprietario dell'immobile e potranno essere adottate, in deroga a quanto disposto dal presente Regolamento, le modalità di progettazione e le procedure di gara già applicate per la realizzazione delle strutture temporanee con l'utilizzazione delle deroghe concesse al Commissario.
21. Tutti gli importi indicati nel presente articolo devono intendersi IVA esclusa, per l'aliquota prevista per legge.
22. Soppresso.
23. Soppresso.
24. Il Commissario delegato, avvalendosi della S.T.C.D., può svolgere anche le funzioni di stazione appaltante relative ad interventi di ripristino, rafforzamento locale, miglioramento sismico e/o demolizione e ricostruzione di immobili danneggiati dal sisma di proprietà della Regione Emilia-Romagna presenti nei territori dei Comuni inseriti all'interno del cratere così riportato nell'allegato 1 (art. 3, comma 7) del D.L. 06 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazione in legge 01 agosto 2012, n. 122, ovvero all'interno dei territori dei comuni limitrofi così come definiti dall'art. 1 comma 357 della legge di stabilità 147/2013 ed inseriti nel Programma delle OO.PP. e dei BB.CC.

Articolo 16

Clausole contrattuali di obbligatorio inserimento

1. Tutti gli enti attuatori, indipendentemente dalla natura degli stessi, sono vincolati all'applicazione della disciplina antimafia per le pubbliche amministrazioni, di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e delle Linee CASGO.
2. Il contratto di appalto stipulato dovrà obbligatoriamente contenere le seguenti clausole:
 - a) nel caso in cui nei confronti dell'appaltatore venga emessa un'informazione prefettizia interdittiva antimafia, l'ente attuatore attiva immediatamente la risoluzione automatica del contratto ex art. 1456 del c.c., con diritto al risarcimento dei danni;
 - b) nei contratti di appalto gli enti attuatori devono prevedere, per i casi di cui al precedente comma a), una sanzione in misura pari al 10% dell'importo contrattuale, fatto salvo il maggior danno;
 - c) nel contratto di appalto deve essere previsto altresì che l'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti con eventuali subappaltatori clausole risolutive espresse la cui attivazione è collegata all'emissione di documentazione antimafia interdittiva, come stabilito dall'art 84 del D.Lgs. 06 settembre 2011, n. 159, e s.m.i., nei confronti della propria controparte. L'appaltatore si deve impegnare, inoltre, ad interrompere immediatamente i rapporti di approvvigionamento con fornitori della filiera che siano colpiti da documentazione antimafia interdittiva, come stabilito dall'art. 84 del D.Lgs. 06 settembre 2011, n. 159, e s.m.i., ovvero da provvedimento di cancellazione dagli elenchi di fornitori e prestatori di beni e servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso (cd. "white list"), ovvero da diniego di iscrizione;
 - d) l'appaltatore deve assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136/2010, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla Struttura Tecnica del Commissario Delegato, all'ente attuatore ed alla Prefettura della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Articolo 17

Visibilità di cantiere

1. Gli enti attuatori dovranno predisporre ed installare un idoneo cartello di cantiere che, oltre alle indicazioni prescritte dalla specifica normativa di settore, dovrà contenere le seguenti informazioni aggiuntive:
 - a) il logo della Regione Emilia-Romagna;
 - b) la denominazione dell'intervento;
 - c) l'importo del finanziamento concesso.
2. Lo schema tipo del cartello di cantiere sarà predisposto e reso disponibile dalla Struttura Tecnica del Commissario Delegato.

Articolo 18

Modalità per l'erogazione dei finanziamenti e rendicontazione finale

1. Tutte le risorse finanziarie assegnate agli enti attuatori saranno autorizzate dal Commissario delegato, con specifico decreto predisposto dalla Struttura Tecnica del Commissario Delegato.
2. La liquidazione della somma spettante, nei limiti del finanziamento concesso per ciascun intervento a valere su dette risorse, deve essere richiesta dal relativo ente attuatore in un'unica soluzione, al termine dei lavori, per tutti gli interventi di importo fino a 50.000 euro, e con le seguenti modalità per tutti gli interventi di importo superiore a 50.000 euro:
 - 1° acconto, pari al 5% della somma assegnata a Piano;
 - 2° acconto, pari al 40% della somma assegnata a Piano comprensiva dei lavori e delle somme a disposizione, rimodulata dopo il ribasso d'asta, all'inizio dei lavori;
 - 3° acconto pari ad ulteriore 45% della somma a Piano comprensiva dei lavori e delle somme a disposizione, rimodulata dopo il ribasso d'asta, alla dimostrazione dell'avvenuta spesa del 45%;
 - saldo per la quota residua del 10% alla fine dei lavori ed alla dimostrazione dell'avvenuta spesa quietanzata del 90%. Il restante 10% deve essere fatturato ma può essere anche non quietanzato;
 - entro 120 giorni dalla liquidazione del saldo del 10%, l'ente attuatore deve dimostrare l'avvenuto pagamento delle fatture non ancora quietanzate. Nel caso di mancato invio delle fatture quietanzate entro il termine di 120 giorni il Commissario delegato provvederà ad avviare procedura per il recupero del contributo assegnato.
3. La richiesta delle somme spettanti, per tutti gli acconti e per la quota a saldo, deve essere inoltrata tramite la piattaforma informatica "FENICE" come indicato all'articolo 1. Nei casi di impossibilità accertata, il R.U.P. potrà procedere tramite la compilazione di autocertificazione, utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dalla Struttura Tecnica del Commissario Delegato di concerto con il Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli regionale, da far pervenire tramite alla PEC alla Struttura Tecnica del Commissario Delegato stcd@postacert.regione.emilia-romagna.it.
4. Le autocertificazioni dovranno essere inviate alla Struttura Tecnica del Commissario Delegato secondo le modalità operative indicate dal Commissario delegato.
5. La liquidazione degli acconti e del saldo di cui al comma 2 sarà effettuata entro 15 ~~30~~ giorni dal pervenimento della richiesta.
6. La somma spettante a saldo sarà al netto di eventuali economie. In caso di co-finanziamento a valere sulle risorse stanziato dallo Stato e su altre risorse, le economie saranno accertate in misura proporzionale alle rispettive fonti di finanziamento.
7. Gli enti attuatori disciplineranno i rapporti giuridici con le imprese affidatarie degli interventi e con i soggetti affidatari di eventuali incarichi professionali in maniera coerente con il sistema dei flussi di finanziamento sopra delineato.
8. Nel caso in cui si riscontrino difformità ai progetti autorizzati a seguito della comunicazione formale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le province di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Ferrara (MiBACT), il Commissario procederà alla sospensione del contributo o alla eventuale revoca del finanziamento.

9. Le richieste di cui al comma 3, da inoltrare attraverso la piattaforma FENICE devono indicare:
- per la richiesta del secondo acconto: il quadro economico rimodulato a seguito del ribasso d'asta ed il verbale di consegna dei lavori;
 - per la richiesta del terzo acconto: i SAL (data di emissione e importo), i certificati di pagamento (data di emissione e importo), elencazione delle spese sostenute per lavori con indicazione delle fatture quietanzate, indicazione degli estremi dei mandati di pagamento, nonché, in alternativa l'indicazione del n. di C.R.O. (Codice Riferimento Operazione) dei bonifici effettuati; sia per i lavori che per le altre spese ritenute ammissibili, fino ad un ammontare pari al 45% dell'importo totale ammesso a finanziamento e rimodulato a seguito del ribasso d'asta;
 - per la richiesta del saldo: le informazioni di cui al punto precedente devono essere fornite sino ad un ammontare pari al 90% dell'importo totale ammesso a finanziamento e rimodulato a seguito del ribasso d'asta.
10. Alla conclusione dell'intervento e comunque entro 120 giorni dalla liquidazione del saldo devono essere presentati alla S.T.D.C. per la verifica dell'intera spesa i seguenti documenti:
- verbale di consegna dei lavori;
 - certificato di ultimazione dei lavori redatto dal direttore dei lavori;
 - SAL e certificati di pagamento;
 - conto finale dei lavori e relazione di accompagnamento;
 - computo metrico estimativo dei lavori a consuntivo;
 - computo metrico estimativo di raffronto tra quanto inserito nel progetto approvato e quanto realizzato e contabilizzato;
 - certificato di regolare esecuzione o collaudo tecnico amministrativo e relativo atto di approvazione;
 - copia conforme fatture quietanzate (comprehensive delle opere eventualmente realizzate con i co-finanziamenti);
 - copia mandati pagamento / copia contabili bancarie di cui è stato fornito il C.R.O..
11. Qualora le attività di cui ai punti 8 e 12 dell'art. 11, venissero svolte da personale dipendente o comunque assunto con contratti a tempo determinato e/o di collaborazione a progetto, il soggetto attuatore procederà alla richiesta di rimborso attestando la spesa sostenuta per l'apporto fornito dai dipendenti in quota parte su ogni singolo intervento ed allegando i cedolini di riferimento dei compensi stipendiali erogati.
12. L'istruttoria relativa al pagamento degli acconti e del saldo verrà effettuata direttamente dalla S.T.C.D., compreso il controllo finale della spesa dell'intervento sulla base della documentazione di cui al punto 10 che porterà al rilascio di apposito visto di congruità finale.
13. Nel caso in cui, a seguito delle verifiche di cui al punto precedente, emergessero difformità tra l'erogazione dei contributi concessi e le spese sostenute per lavori e per altre somme a disposizione, il Commissario delegato procederà al recupero delle somme erogate e giudicate non ammissibili.
14. La liquidazione del contributo assegnato dal Commissario Delegato per gli interventi misti in cui la parte privata è maggioritaria ed il contributo è stabilito dal comune avviene in tre soluzioni. Il primo acconto pari al 5% contestualmente alla nomina del R.U.P. dell'intervento, il secondo acconto pari all'85% alla dimostrazione dell'effettivo

inizio dei lavori dell'intervento complessivo ed il saldo pari al 10% alla dimostrazione dell'avvenuta rendicontazione dell'intera spesa sostenuta.

- 14.^{bis} La liquidazione del contributo assegnato dal Commissario Delegato per gli interventi misti in cui la parte pubblica è maggioritaria ed il contributo è stabilito dalla S.T.C.D., previa istruttoria del S.G.S.S. regionale, avviene direttamente a favore del soggetto attuatore con le stesse modalità previste al comma 2.

Articolo 19

Procedura di controllo degli interventi

1. Il Commissario delegato attraverso la S.T.C.D. procederà ad un controllo a campione di almeno il 10% delle pratiche tecnico-amministrative relative agli interventi, al fine di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese nelle autocertificazioni dagli enti attuatori, i quali saranno tenuti a conservare la documentazione, esibirla in loco o a trasmetterla, su richiesta della Struttura Tecnica del Commissario Delegato. Il campione delle pratiche da controllare sarà individuato in base al criterio della causalità numerica, secondo le procedure definite con decreto del Commissario delegato.
2. In sede di controllo si procederà, in particolare, all'esame della seguente documentazione:
 - nomina del responsabile unico del procedimento (R.U.P.);
 - verbale di urgenza o di somma urgenza (laddove invocata);
 - procedura affidamento all'esterno di prestazioni professionali relative ad incarichi di progettazione, direzione lavori, redazione di eventuale piano di sicurezza, collaudo;
 - verbale di validazione e attività di verifica intermedia del progetto;
 - atti di approvazione del progetto;
 - atti relativi alla procedura di affidamento dei lavori;
 - verbale di consegna dei lavori;
 - eventuali verbali di sospensione e ripresa dei lavori;
 - eventuali atti di approvazione di perizie di variante;
 - stati di avanzamento lavori e certificati di pagamento;
 - certificato di ultimazione dei lavori redatto dal direttore dei lavori;
 - conto finale dei lavori e relazione di accompagnamento con allegata documentazione;
 - certificato di regolare esecuzione o collaudo tecnico amministrativo e relativo atto di approvazione;
 - certificato di collaudo statico e relativo atto di approvazione;
 - copia conforme fatture quietanzate;
 - copia mandati pagamento / copia contabili bancarie di cui è stato fornito il C.R.O..
3. Un ulteriore campione di almeno il 10% degli interventi è soggetto a controllo in cantiere nel corso dell'esecuzione dei lavori, o entro un anno dall'ultimazione degli stessi, a cura del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli regionale. Il campione degli interventi sarà individuato in base al criterio della causalità numerica, secondo le procedure definite con decreto del Commissario delegato.
4. Il Commissario delegato si riserva di attivare ulteriori controlli qualora ne ravveda la necessità.
5. Il controllo sugli interventi, che sarà comunque disposto ed eseguito in caso di segnalazioni di irregolarità nell'esecuzione dei lavori, si concluderà con un processo verbale sottoscritto dai tecnici incaricati e dal responsabile del relativo procedimento.
6. Ove in sede di controllo fossero accertate delle irregolarità, queste saranno segnalate all'ente attuatore ai fini della loro rettifica o rimozione, ferme restando, in presenza di gravi irregolarità e qualora si rendesse necessaria, la decadenza totale o parziale dal finanziamento assegnato e la restituzione di quanto eventualmente già percepito dall'ente attuatore.
7. Tutti gli interventi eseguiti dovranno essere conformi ai progetti approvati ed alle autorizzazioni rilasciate.

8. Tutti gli interventi ammessi a finanziamento dai Piani Annuali 2013-2014 sono soggetti al controllo del progetto strutturale e rilascio dell'autorizzazione sismica preventiva da parte del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli regionale. Il rilascio dell'autorizzazione sismica preventiva è eseguito di norma dal Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli regionale. Per le opere idrauliche di competenza dei Servizi Tecnici di Bacino della Regione Emilia-Romagna, secondo quanto stabilito dal comma 6 dell'articolo 1, e per le opere pubbliche non soggette alla tutela del D.Lgs. n. 42/2004 dei comuni che abbiano stabilito di esercitare autonomamente, in forma singola o associata, le funzioni in materia sismica, il rilascio dell'autorizzazione sismica preventiva è eseguito dai Servizi Tecnici di Bacino della Regione Emilia-Romagna e dai soggetti competenti.
9. Per gli interventi sottoposti alla tutela del D.Lgs. n. 42/2004, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) potrà eseguire in autonomia controlli in corso d'opera, o entro un anno dell'ultimazione dei lavori.

Articolo 20

Interventi in anticipazione

1. Gli enti attuatori potranno eseguire in tutto o in parte, in anticipazione, con fondi propri, gli interventi inseriti nel Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 801 del 17/06/2013 e s.m.i. e non finanziati con i Piani Annuali 2013-2014.
2. Nei casi di cui al comma 1 gli enti attuatori dovranno comunque rispettare tutte le disposizioni del presente Regolamento.
3. La realizzazione degli interventi in anticipazione non costituirà priorità per l'eventuale inserimento nei prossimi Piani Annuali.
4. Non sono ritenuti interventi in anticipazione quelli eseguiti con fondi derivanti da rimborsi assicurativi e/o donazioni e pertanto per essi non si prevede la concessione di contributo da parte del Commissario delegato.
5. I progetti relativi ad interventi da eseguire in anticipazione di cui al presente articolo seguono le procedure disciplinate dal Regolamento anche per gli aspetti di valutazione della congruità della spesa ammissibile, resta fatto salvo l'adozione del decreto di assegnazione delle risorse.
6. Il S.G.S.S. è tenuto su richiesta della S.T.C.D. ad effettuare la valutazione della congruità economica anche per quegli interventi per i quali il soggetto attuatore voglia procedere in anticipazione.

Articolo 21

Interventi dei soggetti privati

1. Gli immobili di proprietà privata danneggiati dal sisma per i quali è dichiarato l'interesse culturale possono rientrare nel Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali di cui alla legge regionale n. 16 del 21/12/2012 ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 74/2012 convertito in legge 122/2012.
2. Il soggetto privato interessato ad accedere al finanziamento deve presentare al Commissario delegato apposita istanza con l'impegno a sottoscrivere una convenzione così come riportato nell'ordinanza del Commissario delegato n. 122/2012, modificata ed integrata dall'ordinanza del Commissario delegato n. 68 del 12/09/2014.
3. La convenzione di cui al punto precedente per la regolamentazione della fruibilità pubblica dell'immobile dovrà essere sottoscritta entro 60 giorni dalla comunicazione della congruità economica dell'intervento e prima della determinazione del contributo concesso.